

# **AZIENDA ULSS N. 8 BERICA**

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



## **DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 1771 DEL 24/10/2024

### **O G G E T T O**

APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI CONTRATTUALI CON GLI ENTI GESTORI DELLE STRUTTURE PER IL RECUPERO E LA RIABILITAZIONE DEI SOGGETTI DIPENDENTI DA SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE - COMUNITÀ TERAPEUTICHE - IN APPLICAZIONE DEL DPR 309/90, DEL D.M. 19.02.1993, DELLA L.R. N. 22/2002 E DELLA DGR N. 1438/2017. TRIENNIO 2024-2026.

Proponente: UOC DIREZIONE AMMINISTRATIVA TERRITORIALE DAT  
Anno Proposta: 2024  
Numero Proposta: 1848/24

Il Direttore della DAT, d'intesa con il Direttore del Dipartimento per le Dipendenze, riferisce:

“Il DPR n. 309/90, Testo Unico sugli stupefacenti, dispone all'art. 115 che le ULSS possono avvalersi, nell'esercizio delle funzioni di riabilitazione e reinserimento sociale di soggetti tossicodipendenti, della collaborazione di enti ausiliari e prevede, ai successivi artt. 116 e 117, che tale collaborazione debba attuarsi mediante convenzioni (accordi) per la cui stipula è condizione necessaria l'iscrizione dell'Ente all'apposito Albo della Regione di appartenenza.

Con decreto del Ministero della Sanità del 19.02.1993 è stato approvato lo schema-tipo di convenzione tra unità sanitarie locali ed enti, società, cooperative o associazioni che gestiscono strutture per la riabilitazione dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope.

Con DGR n. 1438 del 5.9.2017, attuativa dell'articolo 17, comma 4, della L.R. n. 22/2002 - il quale stabilisce che il Direttore Generale dell'Azienda ULSS territorialmente competente provvede alla stipula degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-*quinquies* del D.Lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i. con i Soggetti accreditati istituzionalmente – la Giunta Regionale ha approvato gli schemi tipo di accordo contrattuale, definendone i contenuti ed indicando le quantità e le tipologie di prestazioni da erogare e le modalità di verifica e controllo finalizzate ad assicurare una omogenea e uniforme applicazione della normativa richiamata.

Sul punto va precisato che l'Azienda ULSS 8 è parzialmente intervenuta sul contenuto deliberato dalla Giunta Regionale laddove lo stesso risultava carente o non in linea con la normativa nazionale e locale sulle dipendenze, introducendo alcune specificazioni e mirate modifiche per rendere lo strumento funzionale e rispettoso della complessiva disciplina.

Con deliberazione 20.06.2018 n. 859 e successivamente con deliberazione 21.07.2021 n. 1317, parzialmente rettificata con deliberazione n. 1655 del 23.09.2021, il Direttore Generale dell'AULSS 8 “Berica”, in applicazione dei succitati DPR n. 309/90 e DM 19.02.1993, nel rispetto della normativa regionale di cui alle DGR n. 445/06, n. 3703/06, n. 3618/07 e n. 1355/08, tenuto conto del sistema della budgettazione approvato dalla Regione del Veneto, ha disposto, dapprima in via sperimentale con le DGR n. 247/15 e n. 2212/16 e poi mettendo a regime il modello di riparto con la DGR n. 1969/18, la stipula e la sottoscrizione degli accordi contrattuali triennali con gli Enti Gestori - usualmente denominati Comunità Terapeutiche (C.T.) - iscritti all'Albo della Regione Veneto e afferenti al territorio di competenza dell'Azienda, così come di seguito elencati:

- “Cosmo” Società Cooperativa Sociale di Vicenza;
- “Nuova Vita Società Cooperativa Sociale” di Vicenza;
- “Fondazione di Partecipazione San Gaetano ONLUS” di Vicenza;
- “Il Borgo” - ONLUS di Vicenza;
- “Airone” Soc. Coop. Soc. a r.l. - ONLUS di Agugliaro (VI);
- “Comunità Papa Giovanni XXIII” Soc. coop. a r. l. ONLUS di Rimini (sede Lonigo - VI).

Le menzionate Comunità sono realtà strutturate, da anni convenzionate con il SerD, e collaborano senza soluzione di continuità nell'accogliere soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti e psicotrope che necessitano di seguire appositi percorsi di cura e riabilitazione attraverso progetti terapeutico-riabilitativi individualizzati.

Alcune di esse, per insorte esigenze di carattere organizzativo che hanno comportato la necessità di dismettere le vecchie sedi trasferendo uno o più moduli operativi, o in ragione di iter amministrativi

regionali tuttora in corso, si trovano attualmente in una contingente situazione di carenza autorizzativa.

A tale riguardo si evidenzia che la Regione Veneto, con DGR n. 1680 del 29.12.2023, nelle more dell'adeguamento del vigente sistema di accreditamento alle disposizioni attuative di cui all'art. 8-quater del D.Lgs. n. 502/1992, come modificato dalla L. n. 118/2022 e dei successivi decreti ministeriali attuativi, ha disposto *“la proroga tecnica dell'accreditamento istituzionale fino al 31 dicembre 2024 per tutti gli accreditamenti istituzionali pubblici e privati, di ambito sanitario e socio-sanitario, aventi scadenza nel 2023 e nel 2024, nonché per ogni altro accreditamento istituzionale per cui - tenuto conto delle eventuali proroghe già concesse - sia già decorso oltre un triennio dalla data del rilascio o del rinnovo dell'accreditamento istituzionale, fatti salvi i procedimenti in itinere per i quali sono tuttora in corso le relative istruttorie”*, specificando al riguardo che *“rientrano altresì nella summenzionata disposizione generale di proroga tecnica”* - tra gli altri - *“i soggetti pubblici e privati che erogano prestazioni socio-sanitarie nell'area dei soggetti dipendenti da sostanze d'abuso”*, quali i *“Servizi territoriali, di pronta accoglienza, ambulatoriali, semiresidenziali e residenziali”*.

Nelle more della definizione dei percorsi autorizzativi, il SerD, non essendo innovate le tipologie delle unità di offerta censite come codificate dalla Regione del Veneto, propone di procedere al rinnovo degli accordi contrattuali aventi durata triennale ai sensi della DGR n. 1438/2017, dal 01.01.2024 al 31.12.2026, con i seguenti Enti:

- “Cosmo” Società Cooperativa Sociale di Vicenza;
- “Nuova Vita Società Cooperativa Sociale” di Vicenza;
- “Fondazione di Partecipazione San Gaetano ONLUS” di Vicenza;
- “Il Borgo” - ONLUS di Vicenza;
- “Airone” Soc. Coop. Soc. a r.l. - ONLUS di Agugliaro (VI);
- “Comunità Papa Giovanni XXIII” Soc. coop. a r. l. ONLUS di Rimini (sede Lonigo - VI).

Tale stipula è peraltro atto dovuto sia nei confronti delle altre Aziende ULSS, che regolano ciascuna i propri rapporti con le Comunità Terapeutiche suddette unicamente sulla base dell'accordo sottoscritto dalle stesse con questa Azienda, sia riguardo agli Enti medesimi, la cui piena operatività si ritiene opportuno non debba essere condizionata da ritardi di natura amministrativa ad essi non imputabili.

Sul punto si rimanda alle indicazioni di cui alla circolare regionale 29.11.1994 prot. n. 5209/20720 - recepite dall'ex ULSS 6 “Vicenza” con deliberazione n. 1704 del 21.07.1995 - riportanti le disposizioni del Ministero della Sanità, nelle quali:

- si sottolinea, tra l'altro, *“l'efficacia”* che la convenzione stipulata tra l'ULSS competente territorialmente e la sede operativa dell'ente ausiliario *“ha nei confronti di tutte le altre unità sanitarie locali anche se ubicate fuori Regione”*;
- si individua quale soggetto autorizzato a stipulare la convenzione soltanto l'unità sanitaria locale territorialmente competente;
- si ravvisa la necessità - dove ne sussistano i requisiti - della sottoscrizione della convenzione *“per consentire alle altre UUSSLL. l'utilizzo di detta struttura che, altrimenti, sarebbe pregiudicato”*.

Come già sopra rappresentato, la Regione Veneto, portato a regime il modello di riparto con la citata DGR n. 1969/18, ha approvato, con DGR n. 651 del 01.06.2022, la metodica di budget triennale per il pagamento dei LEA per persone con dipendenze patologiche (tossico/alcol dipendenze) per il triennio 2022-2024, assegnando un budget annuo a ciascun Ente Gestore quale tetto economico massimo di servizi acquistabili dal SSR Veneto per i propri assistiti e stabilendo per ciascuna ULSS territorialmente competente la quota di riparto spettante del complessivo Fondo regionale, specificando le modalità di

erogazione del corrispettivo per i servizi resi dagli Enti medesimi (in acconto mensile e a saldo trimestrale), il tutto attraverso il sistema informativo regionale sulle dipendenze denominato GEKY. La quota annuale di riparto assegnata all’Azienda ULSS n. 8 nel triennio 2022-2024 è indicata in Euro 6.473.258,00 IVA esclusa.

Con successivo DDR n. 57 del 18.01.2024 la Regione del Veneto, in attuazione delle precedenti DGR n. 247/15 e DGR n. 651/22, ha approvato i progetti inerenti i Servizi Territoriali, disponendone la conseguente attivazione con contestuale assegnazione alle ULSS del Veneto del relativo budget, prevedendo per l’anno in corso, quale quota riconosciuta all’ULSS 8 in virtù dell’espressione territoriale dei progetti autorizzati, la somma relativa all’intero triennio 2022-2024 pari ad euro 298.782 IVA esclusa (allegato al DDR n. 57/24); peraltro, in virtù del sistema di attribuzione del budget all’interno del portale GEKY – che si fonda sulla competenza liquidatoria prevista in capo alle ULSS sulla base della presenza, nel proprio ambito di competenza, della sede legale degli Enti Gestori assegnatari del finanziamento – l’importo destinato a finanziare i progetti relativi ai Servizi Territoriali per il triennio 2022-2024 risulta pari ad euro 508.465,35 IVA esclusa.

La quota complessiva da riconoscere agli Enti Gestori posta a carico dell’AULSS 8 “Berica” ammonta quindi, per il 2024, ad euro 6.981.723,35 IVA esclusa, in regime di mobilità sanitaria, da imputarsi al conto 55.04.155 del bilancio sanitario.

In considerazione della durata triennale degli accordi contrattuali sopra citati, l’ipotesi prudenziale di spesa annuale anche per gli anni 2025 e 2026, in regime di mobilità sanitaria, è pari a € 6.981.723,35 IVA esclusa, da imputarsi al conto 55.04.155 del bilancio sanitario, rispettivamente anno 2025 e anno 2026.

Si rammenta, infine, che la Regione Veneto, con DGR n. 2212/16 e seguenti, ha previsto che *“le Aziende sanitarie ricevono le disponibilità finanziarie per garantire il presente livello assistenziale all’interno delle risorse annualmente stanziato in sede di riparto dei Livelli Essenziali di Assistenza”*, e che *“l’Azienda territorialmente competente si rivarrà sulle Ulss di provenienza degli assistiti per i costi di loro competenza attraverso la valorizzazione delle poste di scambio (ricavo e costo) e la loro compensazione mediante apposita procedura regionale”*.

Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di procedere, per quanto in premessa evidenziato, alla approvazione e alla stipula degli allegati accordi contrattuali triennali 2024-2026 (Allegati da 1 a 6) con i rappresentanti legali dei sottoindicati Enti (Comunità Terapeutiche) afferenti al territorio dell’Azienda ULSS 8 “Berica” che gestiscono strutture per il recupero e la riabilitazione dei soggetti dipendenti da sostanze stupefacenti e psicotrope:

- “Cosmo” Società Cooperativa Sociale di Vicenza;
  - “Nuova Vita Società Cooperativa Sociale” di Vicenza;
  - “Fondazione di Partecipazione San Gaetano ONLUS” di Vicenza;
  - “Il Borgo” - ONLUS di Vicenza;
  - “Airone” Soc. Coop. Soc. a r.l. - ONLUS di Agugliaro (VI);
  - “Comunità Papa Giovanni XXIII” Soc. coop. a r. l. ONLUS di Rimini (sede Lonigo - VI);
2. di dare atto, per quanto in premessa esposto, che sulla base della quota di riparto del complessivo Fondo regionale spettante all’AULSS 8 “Berica” per il riconoscimento economico delle prestazioni erogate dai suddetti Enti Gestori in favore dei soli assistiti veneti, in regime di mobilità sanitaria, il costo a carico dell’esercizio 2024 è determinato in € 7.127.352,24, IVA inclusa, da imputarsi al conto 55.04.155;
  3. di dare, altresì, atto che, in considerazione della durata triennale degli accordi contrattuali sopra citati, prudenzialmente l’ipotesi di spesa annuale anche per gli anni 2025 e 2026, in regime di mobilità sanitaria, è pari ad € 7.127.352,24 IVA inclusa, da imputarsi al conto 55.04.155 del bilancio sanitario degli anni 2025 e 2026;
  4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all’Albo on-line dell’Azienda.

\*\*\*\*\*

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo  
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario  
(dr.ssa Emanuela Zilli)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari  
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Patrizia Simionato)

---

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE  
UOC AFFARI GENERALI

---

**ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L’AZIENDA ULSS E I SOGGETTI ACCREDITATI PRIVATI EROGATORI DI PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIE**

tra

l’Azienda Unità Locale Socio Sanitaria 8 “Berica” (di seguito denominata “Azienda ULSS”) con sede legale a Vicenza in viale Rodolfi n. 37, cod. fisc. e P. IVA n. 02441500242, nella persona del Direttore Generale, legale rappresentante pro-tempore, dott.ssa Patrizia Simionato, domiciliato per la carica presso la sede dell’Azienda ULSS;

e

il Soggetto privato accreditato istituzionalmente “Cosmo” Società Cooperativa Sociale (di seguito denominato “Soggetto accreditato”) con sede legale a Vicenza in via dell’Oreficeria n. 30/P , P.IVA n. 02650100247, nella persona del legale rappresentante pro-tempore dott. Gianni Bettini, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

Premesso che:

- la Regione del Veneto con LR n. 22 del 2002 ha disciplinato i criteri per l’autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie, sociosanitarie e sociali, nonché per l’accreditamento e la vigilanza delle stesse, siano esse gestite da soggetti aventi natura giuridica pubblica che di diritto privato;
- l’articolo 15, comma 1 della LR n. 22 del 2002 stabilisce e precisa che *“l’autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell’offerta in attuazione della programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale”*;
- l’articolo 15, comma 2 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che *“l’accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell’ambito degli interventi di cui alla legge n. 328 del 2000”*;
- l’articolo 17, comma 1 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che *“l’accreditamento istituzionale per l’erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti di cui all’articolo 8 quinquies del D.Lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni, nell’ambito del livello di spesa annualmente definito e delle quantità e tipologie annualmente individuate dalla Regione ai sensi della normativa vigente”*;
- l’articolo 17 comma 3 della L.R. 16 agosto 2002 n. 22 stabilisce che il Direttore Generale dell’Azienda ULSS territorialmente competente provvede alla stipula degli accordi contrattuali, di cui all’articolo 8-quinquies del D.Lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i., con i Soggetti Accreditati Istituzionalmente, sulla base della disciplina definita dalla Giunta Regionale *“mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l’indicazione delle quantità e delle tipologie di prestazioni da erogare e le modalità delle verifiche e dei controlli”*;

- la Giunta Regionale con deliberazione n. 1438 del 5.9.2017, attuativa di quanto previsto dall’articolo 17 della LR n. 22 del 2002, ha disciplinato i contenuti del presente accordo contrattuale al fine di assicurare una omogenea e uniforme applicazione della norma richiamata;
- il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di residenza dell’utente, tenuto conto del fabbisogno e delle risorse disponibili stabilite dalla programmazione della propria Regione nel vincolo della sostenibilità economico-finanziaria dell’intero sistema di offerta del SSR, formula la programmazione delle proprie risorse aziendali secondo criteri che assicurano l’appropriatezza nella presa in carico dei pazienti rispetto al soddisfacimento dei singoli bisogni terapeutici di inserimento semiresidenziale, residenziale, di assistenza domiciliare e territoriale;
- le quantità e le tipologie di prestazioni sanitarie e sociosanitarie da erogare per conto del SSR a favore dei pazienti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope che necessitano di un trattamento in comunità terapeutica sono autonomamente definite dal Ser.D di residenza dell’utente, mediante l’individuazione di progetti terapeutici riabilitativi individualizzati previsti dalla normativa vigente;
- l’erogazione delle prestazioni avviene nel limite delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione di ciascuna Regione e a seguito dell’invio autorizzato dal suddetto Ser.D mediante lettera di impegno di spesa, secondo lo schema tipo di cui al DM 19.2.93;
- la retta a carico dell’Azienda Sanitaria Locale di residenza del paziente inserito, applicabile alle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale, è stabilita dalla normativa regionale in materia con riferimento alle singole tipologie/unità di offerta così come approvate e disciplinate con DGR n. 3703/06, DGR n. 3618/07 e DGR 1355/08, nonché ai Servizi Territoriali individuati con DGR 247/15 e DGR 651/22 e approvati ed attivati con DDR n. 57/24, come peraltro declinati con nota regionale 26.2.24 prot. 98705;
- il Soggetto accreditato svolge la propria attività erogando servizi diretti al recupero della salute fisica o psichica dei pazienti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope secondo modalità di intervento conformi alle norme di legge, regolamentari e di indirizzo sia statali che regionali, nel rispetto dei requisiti prescritti per l'iscrizione all'albo regionale e degli standard strutturali, organizzativi e funzionali atti all'erogazione dei servizi (DGR 84/07). Il medesimo si avvale delle Unità di Offerta di seguito descritte, articolate nelle sedi operative sotto riportate autorizzate e accreditate con i provvedimenti a fianco di ciascuna indicati, e dei sottostanti elencati Servizi Territoriali:

Tipologia di Servizio	Struttura / sede operativa	Decreto Regionale di autorizzazione all’esercizio	DGR di accreditamento	AULSS di riferimento
Pronta accoglienza	“Il Cedro” - via Mameli, 1 - 36030 Caldogno (VI)	Decreto Dirigenziale n. 161 del 3.4.2024	DGR n. 548 del 9.5.2023	8 Berica, ex 6
Residenziale tipo C (specialistico)	“Ca’ Mosaico” - via Sant’Antonino, 147 - 36100 Vicenza	Decreto Dirigenziale n. 149 del 3.4.2024	DGR n. 548 del 9.5.2023	8 Berica, ex 6
Residenziale tipo C (specialistico)	“Ca’ Rossa” - via Lago di Alleghe, 14 - 36100 Vicenza	Decreto Dirigenziale n. 153 del 3.4.2024	DGR n. 548 del 9.5.2023	8 Berica, ex 6
Residenziale tipo C (specialistico)	“Ca’ Santo Stefano” - via Lago di Garda, 55 36100 Vicenza	Decreto Dirigenziale n. 150 del 3.4.2024	DGR n. 1505 del 4.12.2023	8 Berica, ex 6
Servizi Territoriali	“Al Riparo”	<i>Non abbisogna di autorizzazione e di accreditamento in quanto si configura quale perfezionamento ed estensione di interventi attivi in Ente già accreditato (Decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale della Regione Veneto n. 72 del 10 luglio 2019)</i>		8 Berica

Preso atto che la Regione Veneto, nelle more dell’adeguamento del vigente sistema di accreditamento alle disposizioni attuative di cui all’art. 8 quater del D.Lgs. n 502/1992, come modificato dalla L. n. 118/2022 e dei successivi decreti ministeriali attuativi, ha disposto con la DGR n. 1680 del 29.12.2023 “la proroga tecnica dell’accreditamento istituzionale fino al 31 dicembre 2024 per tutti gli accreditamenti istituzionali



*pubblici e privati, di ambito sanitario e socio-sanitario, aventi scadenza nel 2023 e nel 2024, nonché per ogni altro accreditamento istituzionale per cui - tenuto conto delle eventuali proroghe già concesse - sia già decorso oltre un triennio dalla data del rilascio o del rinnovo dell'accreditamento istituzionale, fatti salvi i procedimenti in itinere per i quali sono tuttora in corso le relative istruttorie”, specificando al riguardo che “rientrano altresì nella summenzionata disposizione generale di proroga tecnica” - tra gli altri - “i soggetti pubblici e privati che erogano prestazioni socio-sanitarie nell’area dei soggetti dipendenti da sostanze d’abuso”, quali i “Servizi territoriali, di pronta accoglienza, ambulatoriali, semiresidenziali e residenziali”.*

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

### **Articolo 1 - Oggetto**

Nelle sopra descritte Unità di Offerta vengono erogate le prestazioni sanitarie e sociosanitarie rientranti nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza, nonché degli eventuali livelli integrativi regionali, nel rispetto delle funzioni ed attività dalle disposizioni regionali per queste tipologie previste e del tetto di spesa a carico delle risorse sanitarie determinato e stabilito dalla programmazione di ciascuna Regione nel rispetto dell’equilibrio economico-finanziario dell’intero sistema di offerta del SSR.

### **Articolo 2 - Obblighi del Soggetto accreditato**

Il Soggetto accreditato:

- garantisce l’osservanza di tutte le norme di legge, regolamenti e, comunque, delle norme di ogni rango e tipo, nessuna esclusa, in relazione ad ogni aspetto concernente l’esercizio della propria attività, compreso il regolare inquadramento contrattuale, del proprio personale dipendente e di quello dipendente da soggetti terzi cui sia affidata l’esecuzione di servizi, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento ed integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali rappresentative a livello nazionale;
- garantisce l’erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale; comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività oggetto del presente accordo con un preavviso che dev’essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all’utenza;
- osserva le procedure di accoglienza e di gestione dei programmi a favore degli ospiti descritte nell’allegato A;
- garantisce l’osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell’esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile;
- garantisce l’osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:
  - tariffe e/o quote di rilievo sanitario secondo i provvedimenti specifici della Giunta regionale;
  - verifiche e controlli nell’ambito del sistema sanitario e sociosanitario;
  - incompatibilità del personale adibito all’erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale, nonché dei titolari di una partecipazione nel Soggetto accreditato;
  - eventuale compartecipazione alle spese da parte del cittadino;
  - mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all’esercizio e accreditamento istituzionale;
  - tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l’espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile;
  - sistema informativo sanitario e sociosanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell’Azienda ULSS, della Regione del Veneto e del Ministero competente;
  - pubblicazione nel proprio sito ufficiale di quanto eventualmente percepito qualora risulti destinatario di finanziamenti pubblici o di convenzioni con la Pubblica Amministrazione, finalizzati all’erogazione di servizi (L.R. 23 del 29.6.2012, art. 15).

### **Articolo 3 - Obblighi dell’Azienda ULSS**

L’Azienda ULSS garantisce l’osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l’esercizio della propria attività.

L’Azienda ULSS comunica tempestivamente al Soggetto accreditato ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull’applicazione del presente accordo contrattuale ai fini della modifica del medesimo, nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dallo stesso Soggetto accreditato.

L’Azienda ULSS garantisce il rispetto delle procedure di inserimento e di gestione dei programmi a favore degli ospiti descritte nell’allegato A.

### **Articolo 4 – Remunerazione e pagamento delle prestazioni**

L’Azienda Sanitaria Locale riconosce al Soggetto accreditato il corrispettivo delle prestazioni da questo rese secondo quanto disposto dalla DGR n. 651/22 che, in esecuzione della precedente DGR n. 51/22, “si propone di riqualificare ed aggiornare il Sistema delle Dipendenze della Regione del Veneto” e contestualmente “avvia una metodica di budget triennale per il pagamento dei Livelli Essenziali di Assistenza per persone con dipendenze patologiche per il triennio 2022-2024”.

La medesima DGR 651/22, all’allegato B, pag. 6, riporta che *“al fine di riconoscere l’incremento dei costi alle Strutture oggetto della definizione dei limiti di budget (dovuto ad aumenti contrattuali, adeguamenti e miglioramenti qualitativi), si applica un fattore di compensazione del 10% sulla retta prevista dai provvedimenti regionali in materia. Le tariffe non vengono comunque modificate.”*

Si dà atto che le stesse - IVA esclusa - sono indicate nella DGR n. 3703 del 28.11.2006, confermate con successiva DGR n. 3618 del 13.11.2007.

Per la remunerazione delle prestazioni erogate dai Servizi Territoriali vale quanto disposto con DGR 247/15 e con nota regionale 26.2.24 prot. 98705.

Per i pazienti residenti nella Regione Veneto ospitati dal Soggetto accreditato, l’Azienda ULSS remunera le prestazioni dallo stesso erogate esclusivamente nei limiti del tetto di spesa a carico delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione regionale, secondo le specifiche indicazioni e le modalità individuate dalla DGR n. 2212/16 e seguenti, messe a regime con la DGR 1969/18 e ribadite dalla nota regionale 27.2.17 prot. 79096, qui di seguito riportate:

*... “Il budget assegnato a ciascuna struttura accreditata costituisce il tetto economico massimo di servizi acquistabili dal SSR Veneto per tutti i propri assistiti”.*

*... “L’Azienda ULSS erogherà mensilmente l’80% della quota mensile del budget annuo assegnato ai servizi di ciascun ente gestore. Gli enti gestori entro il 15-esimo giorno successivo alla scadenza di ciascun trimestre trasmetteranno all’Azienda Ulss competente territorialmente il saldo corrispondente alle prestazioni erogate dai suoi servizi nel trimestre, secondo il sistema informativo GEKI. Il saldo finale annuo non potrà comunque superare la quota totale del budget annuo assegnato dalla regione a ciascun servizio.”*

*... “Dal sistema informativo GEKI dovrà essere evidente il dettaglio dell’Ulss di appartenenza dell’assistito: tale informazione sarà utile per la valorizzazione delle poste di scambio (ricavo e costo), nonché per la loro compensazione mediante apposita procedura regionale.”*

*... “Nei saldi trimestrali definiti in riferimento ai budget assegnati agli enti gestori (corrispondenti alla somma dei budget dei servizi dell’Ente Gestore), è consentita la compensazione fra le quote dei servizi gestiti dallo stesso ente; ossia la quota di un servizio che ha superato il budget assegnato può compensare quella di un altro servizio, sempre dello stesso ente gestore, che non ha raggiunto la quota assegnata di budget.*

*Lo stesso principio di compensazione va applicato alle rendicontazioni trimestrali. Più precisamente: il saldo di ogni trimestre non può superare la quota corrispondente ad un quarto della quota annua assegnata all’ente gestore, ma è consentito riportare eventuali quote eccedenti nella rendicontazione dei trimestri successivi in cui non sono state raggiunte le quote massime trimestrali di saldo.*

*In ogni caso il saldo finale annuo di ciascun Ente Gestore va corrisposto in funzione dei servizi erogati ma non oltre la quota annua assegnata dalla regione all’Ente Gestore.”*

In forza del presente accordo contrattuale l’Azienda ULSS effettua il pagamento delle competenze di propria spettanza al Soggetto accreditato entro il termine di giorni 60 dal ricevimento della fattura e della documentazione richiesta.

L’Azienda ULSS si riserva inoltre di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni effettuate a seguito di accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni previste nel presente accordo. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentante del Soggetto accreditato e/o con il Direttore responsabile del programma terapeutico, eventualmente coadiuvato e assistito dai componenti l’équipe professionale cui si riferisce la presunta violazione.

Per i pazienti residenti fuori Regione ospitati dal Soggetto accreditato, questo provvede a fatturare con cadenza mensile il corrispettivo delle prestazioni rese direttamente all’Azienda Sanitaria Locale di residenza dell’utente inserito, la quale effettua il pagamento delle relative competenze spettanti. La fattura è emessa non prima della fine del mese di effettuazione delle prestazioni. Dove non diversamente disciplinato, si richiamano le modalità contenute nello schema tipo di convenzione di cui al DM 19.2.93.

In ogni caso il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte.

#### **Articolo 5 - Requisiti autorizzativi e di accreditamento**

Il Soggetto accreditato si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa statale e regionale vigente. Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni nel rispetto degli standard previsti dalla L.R. n. 22 del 2002 e s.m.i. e dai provvedimenti attuativi della stessa, e ad attuare iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.

#### **Articolo 6 - Durata dell’accordo contrattuale**

Il presente accordo contrattuale decorre dal 1° gennaio 2024 e ha durata triennale. Non è ammessa la proroga automatica.

Esso si risolve automaticamente in caso di revoca dell’accredimento istituzionale o di mancato rinnovo.

In caso di cessazione dell’attività su iniziativa del Soggetto accreditato, corre l’obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all’Azienda ULSS con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo.

#### **Articolo 7 - Eventi modificativi e cause di risoluzione dell’accordo contrattuale**

Il Soggetto accreditato accetta che:

- l’accredimento, al pari dell’autorizzazione all’esercizio, non sia cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell’Azienda ULSS, espresso anche a seguito dei controlli antimafia previsti dalla normativa vigente, secondo le modalità di cui alla DGR 6.11.2012, n. 2201; la cessione dell’accordo contrattuale a terzi non autorizzata non produce effetti nei confronti dell’Azienda ULSS: il Soggetto subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;
- ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d’azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare) ed oggettive (ad es. spostamento della sede operativa), deve essere tempestivamente comunicato alla Regione del Veneto e all’Azienda ULSS competente territorialmente, secondo quanto previsto dalla DGR 6.11.2012, n. 2201.

Il presente accordo contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo al Soggetto accreditato previamente accertato dall’Azienda ULSS;
- accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;
- accertamento - ove applicabile - di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti operanti per il Soggetto accreditato e ai relativi titolari di partecipazioni.

Nei casi di risoluzione di diritto viene disposta la revoca dell'accreditamento.

L'Azienda ULSS si riserva di sospendere in via cautelare, con apposito atto contenente l'indicazione della durata della sospensione, l'efficacia del presente accordo contrattuale per il tempo necessario ai fini della verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di diritto. L'Azienda ULSS si riserva inoltre di disporre analogha sospensione, per un tempo espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità del servizio.

#### **Articolo 8 - Effetti dell'accordo contrattuale**

Il presente accordo contrattuale ha effetto, oltre che tra le parti contraenti, anche nei confronti di tutte le Aziende Sanitarie Locali del Servizio Sanitario Nazionale, sulla base delle disposizioni del Ministero della Sanità - Servizio Centrale Dipendenze Alcol e Sostanze Stupefacenti - richiamate nella circolare della Regione Veneto 29.11.94 prot. 5209/20720, le quali legittimano alla stipula della convenzione soltanto l'Unità Sanitaria Locale territorialmente competente e sottolineano "l'efficacia" che tale convenzione "ha nei confronti di tutte le altre USL anche se ubicate fuori Regione".

#### **Articolo 9 - Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali**

Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

#### **Articolo 10 - Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale**

Eventuali modifiche al presente accordo contrattuale potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione del Veneto.

Eventuali integrazioni al presente accordo contrattuale, finalizzate al perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria e sociosanitaria regionale e locale, potranno essere inserite previo consenso di entrambe le parti.

#### **Articolo 11 - Privacy**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29 del D. Lgs. N. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", il Soggetto accreditato è nominato responsabile esterno del trattamento dei dati personali per quanto necessario alla corretta esecuzione del presente contratto. In particolare, l'erogatore si impegna a porre in essere le misure di sicurezza disposte dalla normativa vigente, allo scopo di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di dati personali e sensibili, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità per le quali essi sono raccolti.

#### **Articolo 12 - Controversie**

Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute in via esclusiva al giudice del foro competente.

#### **Articolo 13 - Registrazione**

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

#### **Articolo 14 - Norma di rinvio**

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

**AZIENDA ULSS N. 8 BERICA**

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

COD. REGIONE 050–COD. U.L.SS.508 COD.FISC. E P.IVA 02441500242 – Cod. iPA AUV

Tel. 0444 753111 - Fax 0444-931178 e-mail protocollo@aulss8.veneto.it

PEC protocollo.aulss8@pecveneto.it

[www.aulss8.veneto.it](http://www.aulss8.veneto.it)

**Letto, firmato e sottoscritto**

Per l'Azienda ULSS 8  
*Il Direttore Generale*  
dott.ssa Patrizia Simionato

Per il Soggetto privato accreditato  
*Il Legale Rappresentante*  
dott. Gianni Bettini

**Data**

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ., si approvano e distintamente sottoscrivono le previsioni contrattuali di cui agli artt. 1 - Oggetto, 2 - Obblighi del Soggetto accreditato, 7 - Eventi modificativi e cause di risoluzione dell'accordo contrattuale, 10 - Controversie.

**Letto, firmato e sottoscritto**

Per l'Azienda ULSS 8  
*Il Direttore Generale*  
dott.ssa Patrizia Simionato

Per il Soggetto privato accreditato  
*Il Legale Rappresentante*  
dott. Gianni Bettini

**Data**

ALLEGATO A

## PROTOCOLLO tra L'AZIENDA ULSS 8 "BERICA" e il Soggetto accreditato

### PROCEDURE DI INSERIMENTO E DI GESTIONE DEI PERCORSI INDIVIDUALIZZATI A FAVORE DEGLI OSPITI ASSISTITI NELLA STRUTTURA

I percorsi terapeutico-riabilitativi si rivolgono a pazienti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope residenti sia nel territorio dell'Azienda ULSS 8 Berica che fuori territorio, avviati da parte dell'Azienda Sanitaria Locale di residenza del paziente che si assume anche l'onere del pagamento della retta.

#### **Modalità di ammissione del paziente.**

L'ammissione al trattamento in comunità nelle strutture e tipologie di offerta individuate avviene sulla base della richiesta dell'Azienda Sanitaria Locale di residenza del paziente in attuazione del programma terapeutico elaborato dal competente Ser.D ai sensi dell'art. 122 del DPR. n. 309 del 1990, e secondo le modalità di seguito descritte. Si richiama nel merito quanto stabilito dalla DGR 2212/16, così come sotto riportato:

*“Si precisa che l'accoglienza presso i Servizi accreditati costituisce una parte del percorso terapeutico, la cui continuità e coerenza è garantita dal Servizio pubblico per le Dipendenze (Ser.D). Ove il Ser.D che ha in carico il paziente ravvisi l'opportunità che questi usufruisca di un percorso presso un ente accreditato:*

- 1. individua una struttura idonea sulla base delle caratteristiche del paziente;*
- 2. individua obiettivi e durata del percorso;*
- 3. contatta la struttura e ne verifica la disponibilità, concordando le caratteristiche del percorso;*
- 4. compila e trasmette all'ente accreditato una scheda valutativa del paziente contenente la storia personale e di malattia, la situazione attuale, eventuali diagnosi comorbili, la terapia farmacologica in atto, gli obiettivi e la durata del percorso;*
- 5. verifica periodicamente la situazione ed il raggiungimento degli obiettivi riformulando eventualmente il programma iniziale.*

*Il paziente che si rivolgesse direttamente all'ente accreditato va rinviato al Ser.D competente per territorio di residenza per valutazione e definizione del programma terapeutico.*

L'ammissione ha luogo mediante l'invio di apposita lettera d'impegno, conforme al testo prodotto in allegato redatto sullo schema tipo di cui al DM 19.2.93, che deve essere controfirmata per accettazione dal Soggetto accreditato. Il riconoscimento della prestazione economica dovuta non può avere decorrenza anteriore alla data di inserimento formalizzata dal Ser.D.

L'ammissione è subordinata all'assenso del paziente, che deve essere informato sugli obiettivi del progetto riabilitativo, sui metodi adottati e sulle regole di cui si chiede il rispetto. Nel caso in cui il soggetto sia minorenne, l'assenso è espresso da chi esercita la relativa potestà parentale.

#### **Gestione del programma: permanenza, trasferimenti interni e assenze.**

Nello svolgimento del progetto il Soggetto accreditato si impegna a rispettare i fondamentali diritti della persona e ad evitare, in tutte le fasi del trattamento, ogni forma di costrizione, garantendo la volontarietà della permanenza nella struttura, la tutela della privacy e il consenso informato.

Per ciascun paziente inserito il Soggetto accreditato provvede a predisporre un progetto individuale di riabilitazione e reinserimento in attuazione del programma terapeutico predisposto dal Ser.D, indicando il periodo presunto di permanenza in comunità.

Il Ser.D verifica periodicamente l'andamento del programma terapeutico. Ogni eventuale variazione del progetto riabilitativo è congiuntamente concordata, e viene formalizzata.



Parimenti per iscritto il Soggetto accreditato deve comunicare con immediatezza al Ser.D ogni intervenuta temporanea assenza dalla struttura ospitante a qualsiasi titolo essa avvenga (ricovero in strutture sanitarie, temporanei periodi di rientro al domicilio, etc), ogni sospensione e/o interruzione del programma intrapreso indicandone le motivazioni, nonché la sua cessazione (per autodimissioni o abbandono) o la positiva conclusione.

Lo stesso è inoltre tenuto a comunicare con uguale modalità l'esistenza di ciascun impedimento che, causato dal paziente, renda impossibile effettuare la prestazione concordata.

Per esigenze terapeutico-riabilitative il medesimo Soggetto può operare il trasferimento del paziente nell'ambito delle sedi operative di cui la comunità si compone come in premessa descritte, concordandolo preventivamente con il Ser.D di residenza dell'utente e dandone al Servizio comunicazione scritta.

### **Durata e conclusione del programma.**

La durata del progetto è stabilita a priori con il Servizio inviante.

Qualora, durante lo svolgimento del percorso riabilitativo, se ne valuti e se ne motivi l'opportunità, la stessa può essere congiuntamente ridefinita, riconsiderando e conseguentemente modificando tempi di realizzazione, modalità di attuazione e obiettivi da realizzare.

Al termine del programma concordato verranno congiuntamente verificati i risultati conseguiti.

Nel caso in cui dalla verifica emerga la necessità di un ulteriore prolungamento del periodo di permanenza, il trattamento può continuare per un nuovo periodo, concordemente determinato.

L'Azienda ULSS 8 Berica, nel provvedere al monitoraggio in progress del percorso riabilitativo intrapreso dai pazienti e alla valutazione degli obiettivi raggiunti e dei risultati conseguiti, può:

- compiere controlli circa il permanere dell'appropriatezza degli inserimenti e l'aderenza delle caratteristiche degli ospiti a quanto riportato nei fascicoli sanitari,
- vigilare sull'appropriatezza dei requisiti concordati per tutti gli altri livelli di intervento,
- accedere alla documentazione e, qualora necessario, acquisire copia documentale riguardante l'organizzazione e la gestione delle prestazioni e dei servizi al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.

**ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L’AZIENDA ULSS E I SOGGETTI ACCREDITATI PRIVATI EROGATORI DI PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIE**

tra

l’Azienda Unità Locale Socio Sanitaria 8 “Berica” (di seguito denominata “Azienda ULSS”) con sede legale a Vicenza in viale Rodolfi n. 37, cod. fisc. e P. IVA n. 02441500242, nella persona del Direttore Generale, legale rappresentante pro-tempore, dott.ssa Patrizia Simionato, domiciliato per la carica presso la sede dell’Azienda ULSS;

e

il Soggetto privato accreditato istituzionalmente “Nuova Vita Società Cooperativa Sociale” (di seguito denominato “Soggetto accreditato”) con sede legale a Vicenza in strada Borghetto Saviabona n. 9, p.iva n. 01724940240, nella persona del legale rappresentante pro-tempore dott. Stefano Panella, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

Premesso che:

- la Regione del Veneto con LR n. 22 del 2002 ha disciplinato i criteri per l’autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie, sociosanitarie e sociali, nonché per l’accreditamento e la vigilanza delle stesse, siano esse gestite da soggetti aventi natura giuridica pubblica che di diritto privato;
- l’articolo 15, comma 1 della LR n. 22 del 2002 stabilisce e precisa che *“l’autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell’offerta in attuazione della programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale”*;
- l’articolo 15, comma 2 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che *“l’accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell’ambito degli interventi di cui alla legge n. 328 del 2000”*;
- l’articolo 17, comma 1 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che *“l’accreditamento istituzionale per l’erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti di cui all’articolo 8 quinquies del D.Lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni, nell’ambito del livello di spesa annualmente definito e delle quantità e tipologie annualmente individuate dalla Regione ai sensi della normativa vigente”*;
- l’articolo 17 comma 3 della L.R. 16 agosto 2002 n. 22 stabilisce che il Direttore Generale dell’Azienda ULSS territorialmente competente provvede alla stipula degli accordi contrattuali, di cui all’articolo 8-quinquies del D.Lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i., con i Soggetti Accreditati Istituzionalmente, sulla base della disciplina definita dalla Giunta Regionale *“mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l’indicazione delle quantità e delle tipologie di prestazioni da erogare e le modalità delle verifiche e dei controlli”*;



- la Giunta Regionale con deliberazione n. 1438 del 5.9.2017, attuativa di quanto previsto dall’articolo 17 della LR n. 22 del 2002, ha disciplinato i contenuti del presente accordo contrattuale al fine di assicurare una omogenea e uniforme applicazione della norma richiamata;
- il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di residenza dell’utente, tenuto conto del fabbisogno e delle risorse disponibili stabilite dalla programmazione della propria Regione nel vincolo della sostenibilità economico-finanziaria dell’intero sistema di offerta del SSR, formula la programmazione delle proprie risorse aziendali secondo criteri che assicurano l’appropriatezza nella presa in carico dei pazienti rispetto al soddisfacimento dei singoli bisogni terapeutici di inserimento semiresidenziale, residenziale, di assistenza domiciliare e territoriale;
- le quantità e le tipologie di prestazioni sanitarie e sociosanitarie da erogare per conto del SSR a favore dei pazienti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope che necessitano di un trattamento in comunità terapeutica sono autonomamente definite dal Ser.D di residenza dell’utente, mediante l’individuazione di progetti terapeutici riabilitativi individualizzati previsti dalla normativa vigente;
- l’erogazione delle prestazioni avviene nel limite delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione di ciascuna Regione e a seguito dell’invio autorizzato dal suddetto Ser.D mediante lettera di impegno di spesa, secondo lo schema tipo di cui al DM 19.2.93;
- la retta a carico dell’Azienda Sanitaria Locale di residenza del paziente inserito, applicabile alle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale, è stabilita dalla normativa regionale in materia con riferimento alle singole tipologie/unità di offerta così come approvate e disciplinate con DGR n. 3703/06, DGR n. 3618/07 e DGR 1355/08, nonché ai Servizi Territoriali individuati con DGR 247/15 e DGR 651/22 e approvati ed attivati con DDR n. 57/24, come peraltro declinati con nota regionale 26.2.24 prot. 98705;
- il Soggetto accreditato svolge la propria attività erogando servizi diretti al recupero della salute fisica o psichica dei pazienti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope secondo modalità di intervento conformi alle norme di legge, regolamentari e di indirizzo sia statali che regionali, nel rispetto dei requisiti prescritti per l'iscrizione all'albo regionale e degli standard strutturali, organizzativi e funzionali atti all’erogazione dei servizi (DGR 84/07). Il medesimo si avvale delle Unità di Offerta di seguito descritte, articolate nelle sedi operative sotto riportate autorizzate e accreditate con i provvedimenti a fianco di ciascuna indicati, e dei sottostanti elencati Servizi Territoriali:

Tipologia di Servizio	Struttura / sede operativa	Decreto Regionale di autorizzazione all’esercizio	DGR di accreditamento	AULSS di riferimento
Residenziale tipo B (intensivo)	comunità terapeutica - strada Borghetto Saviabona n. 9 36100 Vicenza	Decreto n. 226 del 21.7.2014	DGR n. 1029 del 29.6.2016	8 Berica, ex 6
		<i>visita ispettiva effettuata il 27.6.19, in attesa di autorizzazione regionale</i>		
Semiresidenziale	“Il laboratorio” - strada Borghetto Saviabona n. 9 36100 Vicenza	Decreto n. 226 del 21.7.2014	DGR n. 1029 del 29.6.2016	8 Berica, ex 6
		<i>visita ispettiva effettuata il 27.6.19, in attesa di autorizzazione regionale</i>		
Servizi Territoriali	“Residenzialità leggera” “Famiglie in rete”	<i>Non abbisognano di autorizzazione e di accreditamento in quanto si configurano quali perfezionamento ed estensione di interventi attivi in Ente già accreditato (Decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale della Regione Veneto n. 72 del 10 luglio 2019)</i>		8 Berica

Preso atto che la Regione Veneto, nelle more dell’adeguamento del vigente sistema di accreditamento alle disposizioni attuative di cui all’art. 8 quater del D.Lgs. n 502/1992, come modificato dalla L. n. 118/2022 e dei successivi decreti ministeriali attuativi, ha disposto con la DGR n. 1680 del 29.12.2023 “la proroga tecnica dell’accreditamento istituzionale fino al 31 dicembre 2024 per tutti gli accreditamenti istituzionali pubblici e privati, di ambito sanitario e socio-sanitario, aventi scadenza nel 2023 e nel 2024, nonché per

*ogni altro accreditamento istituzionale per cui - tenuto conto delle eventuali proroghe già concesse - sia già decorso oltre un triennio dalla data del rilascio o del rinnovo dell'accreditamento istituzionale, fatti salvi i procedimenti in itinere per i quali sono tuttora in corso le relative istruttorie”, specificando al riguardo che “rientrano altresì nella summenzionata disposizione generale di proroga tecnica” - tra gli altri - “i soggetti pubblici e privati che erogano prestazioni socio-sanitarie nell’area dei soggetti dipendenti da sostanze d’abuso”, quali i “Servizi territoriali, di pronta accoglienza, ambulatoriali, semiresidenziali e residenziali”.*

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

### **Articolo 1 - Oggetto**

Nelle sopra descritte Unità di Offerta vengono erogate le prestazioni sanitarie e sociosanitarie rientranti nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza, nonché degli eventuali livelli integrativi regionali, nel rispetto delle funzioni ed attività dalle disposizioni regionali per queste tipologie previste e del tetto di spesa a carico delle risorse sanitarie determinato e stabilito dalla programmazione di ciascuna Regione nel rispetto dell’equilibrio economico-finanziario dell’intero sistema di offerta del SSR.

### **Articolo 2 - Obblighi del Soggetto accreditato**

Il Soggetto accreditato:

- garantisce l’osservanza di tutte le norme di legge, regolamenti e, comunque, delle norme di ogni rango e tipo, nessuna esclusa, in relazione ad ogni aspetto concernente l’esercizio della propria attività, compreso il regolare inquadramento contrattuale, del proprio personale dipendente e di quello dipendente da soggetti terzi cui sia affidata l’esecuzione di servizi, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento ed integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali rappresentative a livello nazionale;
- garantisce l’erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale; comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività oggetto del presente accordo con un preavviso che dev’essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all’utenza;
- osserva le procedure di accoglienza e di gestione dei programmi a favore degli ospiti descritte nell’allegato A;
- garantisce l’osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell’esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile;
- garantisce l’osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:
  - tariffe e/o quote di rilievo sanitario secondo i provvedimenti specifici della Giunta regionale;
  - verifiche e controlli nell’ambito del sistema sanitario e sociosanitario;
  - incompatibilità del personale adibito all’erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale, nonché dei titolari di una partecipazione nel Soggetto accreditato;
  - eventuale compartecipazione alle spese da parte del cittadino;
  - mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all’esercizio e accreditamento istituzionale;
  - tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l’espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile;
  - sistema informativo sanitario e sociosanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell’Azienda ULSS, della Regione del Veneto e del Ministero competente;
  - pubblicazione nel proprio sito ufficiale di quanto eventualmente percepito qualora risulti destinatario di finanziamenti pubblici o di convenzioni con la Pubblica Amministrazione, finalizzati all’erogazione di servizi (L.R. 23 del 29.6.2012, art. 15).

### **Articolo 3 - Obblighi dell’Azienda ULSS**

L’Azienda ULSS garantisce l’osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l’esercizio della propria attività.

L’Azienda ULSS comunica tempestivamente al Soggetto accreditato ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull’applicazione del presente accordo contrattuale ai fini della modifica del medesimo, nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dallo stesso Soggetto accreditato.

L’Azienda ULSS garantisce il rispetto delle procedure di inserimento e di gestione dei programmi a favore degli ospiti descritte nell’allegato A.

### **Articolo 4 – Remunerazione e pagamento delle prestazioni**

L’Azienda Sanitaria Locale riconosce al Soggetto accreditato il corrispettivo delle prestazioni da questo rese secondo quanto disposto dalla DGR n. 651/22 che, in esecuzione della precedente DGR n. 51/22, “si propone di riqualificare ed aggiornare il Sistema delle Dipendenze della Regione del Veneto” e contestualmente “avvia una metodica di budget triennale per il pagamento dei Livelli Essenziali di Assistenza per persone con dipendenze patologiche per il triennio 2022-2024”.

La medesima DGR 651/22, all’allegato B, pag. 6, riporta che “*al fine di riconoscere l’incremento dei costi alle Strutture oggetto della definizione dei limiti di budget (dovuto ad aumenti contrattuali, adeguamenti e miglioramenti qualitativi), si applica un fattore di compensazione del 10% sulla retta prevista dai provvedimenti regionali in materia. Le tariffe non vengono comunque modificate.*”

Si dà atto che le stesse - IVA esclusa - sono indicate nella DGR n. 3703 del 28.11.2006, confermate con successiva DGR n. 3618 del 13.11.2007.

Per la remunerazione delle prestazioni erogate dai Servizi Territoriali vale quanto disposto con DGR 247/15 e con nota regionale 26.2.24 prot. 98705.

Per i pazienti residenti nella Regione Veneto ospitati dal Soggetto accreditato, l’Azienda ULSS remunera le prestazioni dallo stesso erogate esclusivamente nei limiti del tetto di spesa a carico delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione regionale, secondo le specifiche indicazioni e le modalità individuate dalla DGR n. 2212/16 e seguenti, messe a regime con la DGR 1969/18 e ribadite dalla nota regionale 27.2.17 prot. 79096, qui di seguito riportate:

... “*Il budget assegnato a ciascuna struttura accreditata costituisce il tetto economico massimo di servizi acquistabili dal SSR Veneto per tutti i propri assistiti*”.

... “*L’Azienda ULSS erogherà mensilmente l’80% della quota mensile del budget annuo assegnato ai servizi di ciascun ente gestore. Gli enti gestori entro il 15-esimo giorno successivo alla scadenza di ciascun trimestre trasmetteranno all’Azienda Ulss competente territorialmente il saldo corrispondente alle prestazioni erogate dai suoi servizi nel trimestre, secondo il sistema informativo GEKI. Il saldo finale annuo non potrà comunque superare la quota totale del budget annuo assegnato dalla regione a ciascun servizio.*”

... “*Dal sistema informativo GEKI dovrà essere evidente il dettaglio dell’Ulss di appartenenza dell’assistito: tale informazione sarà utile per la valorizzazione delle poste di scambio (ricavo e costo), nonché per la loro compensazione mediante apposita procedura regionale.*”

... “*Nei saldi trimestrali definiti in riferimento ai budget assegnati agli enti gestori (corrispondenti alla somma dei budget dei servizi dell’Ente Gestore), è consentita la compensazione fra le quote dei servizi gestiti dallo stesso ente; ossia la quota di un servizio che ha superato il budget assegnato può compensare quella di un altro servizio, sempre dello stesso ente gestore, che non ha raggiunto la quota assegnata di budget.*”

*Lo stesso principio di compensazione va applicato alle rendicontazioni trimestrali. Più precisamente: il saldo di ogni trimestre non può superare la quota corrispondente ad un quarto della quota annua assegnata all’ente gestore, ma è consentito riportare eventuali quote eccedenti nella rendicontazione dei trimestri successivi in cui non sono state raggiunte le quote massime trimestrali di saldo.*

*In ogni caso il saldo finale annuo di ciascun Ente Gestore va corrisposto in funzione dei servizi erogati ma non oltre la quota annua assegnata dalla regione all’Ente Gestore.*”

In forza del presente accordo contrattuale l’Azienda ULSS effettua il pagamento delle competenze di propria spettanza al Soggetto accreditato entro il termine di giorni 60 dal ricevimento della fattura e della documentazione richiesta.

L’Azienda ULSS si riserva inoltre di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni effettuate a seguito di accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni previste nel presente accordo. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentante del Soggetto accreditato e/o con il Direttore responsabile del programma terapeutico, eventualmente coadiuvato e assistito dai componenti l’équipe professionale cui si riferisce la presunta violazione.

Per i pazienti residenti fuori Regione ospitati dal Soggetto accreditato, questo provvede a fatturare con cadenza mensile il corrispettivo delle prestazioni rese direttamente all’Azienda Sanitaria Locale di residenza dell’utente inserito, la quale effettua il pagamento delle relative competenze spettanti. La fattura è emessa non prima della fine del mese di effettuazione delle prestazioni. Dove non diversamente disciplinato, si richiamano le modalità contenute nello schema tipo di convenzione di cui al DM 19.2.93.

In ogni caso il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte.

#### **Articolo 5 - Requisiti autorizzativi e di accreditamento**

Il Soggetto accreditato si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa statale e regionale vigente. Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni nel rispetto degli standard previsti dalla L.R. n. 22 del 2002 e s.m.i. e dai provvedimenti attuativi della stessa, e ad attuare iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.

#### **Articolo 6 - Durata dell’accordo contrattuale**

Il presente accordo contrattuale decorre dal 1° gennaio 2024 e ha durata triennale. Non è ammessa la proroga automatica.

Esso si rescinde automaticamente in caso di revoca dell’accreditamento istituzionale o di mancato rinnovo.

In caso di cessazione dell’attività su iniziativa del Soggetto accreditato, corre l’obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all’Azienda ULSS con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo.

#### **Articolo 7 - Eventi modificativi e cause di risoluzione dell’accordo contrattuale**

Il Soggetto accreditato accetta che:

- l’accreditamento, al pari dell’autorizzazione all’esercizio, non sia cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell’Azienda ULSS, espresso anche a seguito dei controlli antimafia previsti dalla normativa vigente, secondo le modalità di cui alla DGR 6.11.2012, n. 2201; la cessione dell’accordo contrattuale a terzi non autorizzata non produce effetti nei confronti dell’Azienda ULSS: il Soggetto subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;
- ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d’azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare) ed oggettive (ad es. spostamento della sede operativa), deve essere tempestivamente comunicato alla Regione del Veneto e all’Azienda ULSS competente territorialmente, secondo quanto previsto dalla DGR 6.11.2012, n. 2201.

Il presente accordo contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo al Soggetto accreditato previamente accertato dall’Azienda ULSS;
- accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;
- accertamento - ove applicabile - di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti operanti per il Soggetto accreditato e ai relativi titolari di partecipazioni.

Nei casi di risoluzione di diritto viene disposta la revoca dell'accreditamento.

L'Azienda ULSS si riserva di sospendere in via cautelare, con apposito atto contenente l'indicazione della durata della sospensione, l'efficacia del presente accordo contrattuale per il tempo necessario ai fini della verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di diritto. L'Azienda ULSS si riserva inoltre di disporre analogo sospensione, per un tempo espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità del servizio.

#### **Articolo 8 - Effetti dell'accordo contrattuale**

Il presente accordo contrattuale ha effetto, oltre che tra le parti contraenti, anche nei confronti di tutte le Aziende Sanitarie Locali del Servizio Sanitario Nazionale, sulla base delle disposizioni del Ministero della Sanità - Servizio Centrale Dipendenze Alcol e Sostanze Stupefacenti - richiamate nella circolare della Regione Veneto 29.11.94 prot. 5209/20720, le quali legittimano alla stipula della convenzione soltanto l'Unità Sanitaria Locale territorialmente competente e sottolineano "l'efficacia" che tale convenzione "ha nei confronti di tutte le altre USL anche se ubicate fuori Regione".

#### **Articolo 9 - Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali**

Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

#### **Articolo 10 - Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale**

Eventuali modifiche al presente accordo contrattuale potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione del Veneto.

Eventuali integrazioni al presente accordo contrattuale, finalizzate al perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria e sociosanitaria regionale e locale, potranno essere inserite previo consenso di entrambe le parti.

#### **Articolo 11 - Privacy**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29 del D. Lgs. N. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", il Soggetto accreditato è nominato responsabile esterno del trattamento dei dati personali per quanto necessario alla corretta esecuzione del presente contratto. In particolare, l'erogatore si impegna a porre in essere le misure di sicurezza disposte dalla normativa vigente, allo scopo di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di dati personali e sensibili, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità per le quali essi sono raccolti.

#### **Articolo 12 - Controversie**

Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute in via esclusiva al giudice del foro competente.

#### **Articolo 13 - Registrazione**

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

#### **Articolo 14 - Norma di rinvio**

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

**AZIENDA ULSS N. 8 BERICA**

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

COD. REGIONE 050–COD. U.L.SS.508 COD.FISC. E P.IVA 02441500242 – Cod. iPA AUV

Tel. 0444 753111 - Fax 0444-931178 e-mail protocollo@aulss8.veneto.it

PEC protocollo.aulss8@pecveneto.it

[www.aulss8.veneto.it](http://www.aulss8.veneto.it)

**Letto, firmato e sottoscritto**

Per l'Azienda ULSS 8  
*Il Direttore Generale*  
dott.ssa Patrizia Simionato

Per il Soggetto privato accreditato  
*Il Legale Rappresentante*  
dott. Stefano Panella

**Data**

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ., si approvano e distintamente sottoscrivono le previsioni contrattuali di cui agli artt. 1 - Oggetto, 2 - Obblighi del Soggetto accreditato, 7 - Eventi modificativi e cause di risoluzione dell'accordo contrattuale, 10 - Controversie.

**Letto, firmato e sottoscritto**

Per l'Azienda ULSS 8  
*Il Direttore Generale*  
dott.ssa Patrizia Simionato

Per il Soggetto privato accreditato  
*Il Legale Rappresentante*  
dott. Stefano Panella

**Data**



ALLEGATO A

## PROTOCOLLO tra L'AZIENDA ULSS 8 "BERICA" e il Soggetto accreditato

### PROCEDURE DI INSERIMENTO E DI GESTIONE DEI PERCORSI INDIVIDUALIZZATI A FAVORE DEGLI OSPITI ASSISTITI NELLA STRUTTURA

I percorsi terapeutico-riabilitativi si rivolgono a pazienti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope residenti sia nel territorio dell'Azienda ULSS 8 Berica che fuori territorio, avviati da parte dell'Azienda Sanitaria Locale di residenza del paziente che si assume anche l'onere del pagamento della retta.

#### **Modalità di ammissione del paziente.**

L'ammissione al trattamento in comunità nelle strutture e tipologie di offerta individuate avviene sulla base della richiesta dell'Azienda Sanitaria Locale di residenza del paziente in attuazione del programma terapeutico elaborato dal competente Ser.D ai sensi dell'art. 122 del DPR. n. 309 del 1990, e secondo le modalità di seguito descritte. Si richiama nel merito quanto stabilito dalla DGR 2212/16, così come sotto riportato:

*“Si precisa che l'accoglienza presso i Servizi accreditati costituisce una parte del percorso terapeutico, la cui continuità e coerenza è garantita dal Servizio pubblico per le Dipendenze (Ser.D). Ove il Ser.D che ha in carico il paziente ravvisi l'opportunità che questi usufruisca di un percorso presso un ente accreditato:*

- 1. individua una struttura idonea sulla base delle caratteristiche del paziente;*
- 2. individua obiettivi e durata del percorso;*
- 3. contatta la struttura e ne verifica la disponibilità, concordando le caratteristiche del percorso;*
- 4. compila e trasmette all'ente accreditato una scheda valutativa del paziente contenente la storia personale e di malattia, la situazione attuale, eventuali diagnosi comorbili, la terapia farmacologica in atto, gli obiettivi e la durata del percorso;*
- 5. verifica periodicamente la situazione ed il raggiungimento degli obiettivi riformulando eventualmente il programma iniziale.*

*Il paziente che si rivolgesse direttamente all'ente accreditato va rinviato al Ser.D competente per territorio di residenza per valutazione e definizione del programma terapeutico.*

L'ammissione ha luogo mediante l'invio di apposita lettera d'impegno, conforme al testo prodotto in allegato redatto sullo schema tipo di cui al DM 19.2.93, che deve essere controfirmata per accettazione dal Soggetto accreditato. Il riconoscimento della prestazione economica dovuta non può avere decorrenza anteriore alla data di inserimento formalizzata dal Ser.D.

L'ammissione è subordinata all'assenso del paziente, che deve essere informato sugli obiettivi del progetto riabilitativo, sui metodi adottati e sulle regole di cui si chiede il rispetto. Nel caso in cui il soggetto sia minorenne, l'assenso è espresso da chi esercita la relativa potestà parentale.

#### **Gestione del programma: permanenza, trasferimenti interni e assenze.**

Nello svolgimento del progetto il Soggetto accreditato si impegna a rispettare i fondamentali diritti della persona e ad evitare, in tutte le fasi del trattamento, ogni forma di costrizione, garantendo la volontarietà della permanenza nella struttura, la tutela della privacy e il consenso informato.

Per ciascun paziente inserito il Soggetto accreditato provvede a predisporre un progetto individuale di riabilitazione e reinserimento in attuazione del programma terapeutico predisposto dal Ser.D, indicando il periodo presunto di permanenza in comunità.

Il Ser.D verifica periodicamente l'andamento del programma terapeutico. Ogni eventuale variazione del progetto riabilitativo è congiuntamente concordata, e viene formalizzata.

Parimenti per iscritto il Soggetto accreditato deve comunicare con immediatezza al Ser.D ogni intervenuta temporanea assenza dalla struttura ospitante a qualsiasi titolo essa avvenga (ricovero in strutture sanitarie, temporanei periodi di rientro al domicilio, etc), ogni sospensione e/o interruzione del programma intrapreso indicandone le motivazioni, nonché la sua cessazione (per autodimissioni o abbandono) o la positiva conclusione.

Lo stesso è inoltre tenuto a comunicare con uguale modalità l'esistenza di ciascun impedimento che, causato dal paziente, renda impossibile effettuare la prestazione concordata.

Per esigenze terapeutico-riabilitative il medesimo Soggetto può operare il trasferimento del paziente nell'ambito delle sedi operative di cui la comunità si compone come in premessa descritte, concordandolo preventivamente con il Ser.D di residenza dell'utente e dandone al Servizio comunicazione scritta.

### **Durata e conclusione del programma.**

La durata del progetto è stabilita a priori con il Servizio inviante.

Qualora, durante lo svolgimento del percorso riabilitativo, se ne valuti e se ne motivi l'opportunità, la stessa può essere congiuntamente ridefinita, riconsiderando e conseguentemente modificando tempi di realizzazione, modalità di attuazione e obiettivi da realizzare.

Al termine del programma concordato verranno congiuntamente verificati i risultati conseguiti.

Nel caso in cui dalla verifica emerga la necessità di un ulteriore prolungamento del periodo di permanenza, il trattamento può continuare per un nuovo periodo, concordemente determinato.

L'Azienda ULSS 8 Berica, nel provvedere al monitoraggio in progress del percorso riabilitativo intrapreso dai pazienti e alla valutazione degli obiettivi raggiunti e dei risultati conseguiti, può:

- compiere controlli circa il permanere dell'appropriatezza degli inserimenti e l'aderenza delle caratteristiche degli ospiti a quanto riportato nei fascicoli sanitari,
- vigilare sull'appropriatezza dei requisiti concordati per tutti gli altri livelli di intervento,
- accedere alla documentazione e, qualora necessario, acquisire copia documentale riguardante l'organizzazione e la gestione delle prestazioni e dei servizi al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.



**ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L’AZIENDA ULSS E I SOGGETTI ACCREDITATI PRIVATI EROGATORI DI PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIE**

tra

l’Azienda Unità Locale Socio Sanitaria 8 “Berica” (di seguito denominata “Azienda ULSS”) con sede legale a Vicenza in viale Rodolfi n. 37, cod. fisc. e P. IVA n. 02441500242, nella persona del Direttore Generale, legale rappresentante pro-tempore, dott.ssa Patrizia Simionato, domiciliato per la carica presso la sede dell’Azienda ULSS;

e

il Soggetto privato accreditato istituzionalmente “Fondazione di partecipazione San Gaetano ONLUS” (di seguito denominato “Soggetto accreditato”) con sede legale a Vicenza in via Battaglione Monte Berico n. 18, p.iva n. 03659650240, nella persona del legale rappresentante pro-tempore dott. Paolo Sgreva, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

Premesso che:

- la Regione del Veneto con LR n. 22 del 2002 ha disciplinato i criteri per l’autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie, sociosanitarie e sociali, nonché per l’accreditamento e la vigilanza delle stesse, siano esse gestite da soggetti aventi natura giuridica pubblica che di diritto privato;
- l’articolo 15, comma 1 della LR n. 22 del 2002 stabilisce e precisa che *“l’autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell’offerta in attuazione della programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale”*;
- l’articolo 15, comma 2 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che *“l’accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell’ambito degli interventi di cui alla legge n. 328 del 2000”*;
- l’articolo 17, comma 1 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che *“l’accreditamento istituzionale per l’erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti di cui all’articolo 8 quinquies del D.Lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni, nell’ambito del livello di spesa annualmente definito e delle quantità e tipologie annualmente individuate dalla Regione ai sensi della normativa vigente”*;
- l’articolo 17 comma 3 della L.R. 16 agosto 2002 n. 22 stabilisce che il Direttore Generale dell’Azienda ULSS territorialmente competente provvede alla stipula degli accordi contrattuali, di cui all’articolo 8-quinquies del D.Lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i., con i Soggetti Accreditati Istituzionalmente, sulla base della disciplina definita dalla Giunta Regionale *“mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l’indicazione delle quantità e delle tipologie di prestazioni da erogare e le modalità delle verifiche e dei controlli”*;

- la Giunta Regionale con deliberazione n. 1438 del 5.9.2017, attuativa di quanto previsto dall'articolo 17 della LR n. 22 del 2002, ha disciplinato i contenuti del presente accordo contrattuale al fine di assicurare una omogenea e uniforme applicazione della norma richiamata;
- il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di residenza dell'utente, tenuto conto del fabbisogno e delle risorse disponibili stabilite dalla programmazione della propria Regione nel vincolo della sostenibilità economico-finanziaria dell'intero sistema di offerta del SSR, formula la programmazione delle proprie risorse aziendali secondo criteri che assicurano l'appropriatezza nella presa in carico dei pazienti rispetto al soddisfacimento dei singoli bisogni terapeutici di inserimento semiresidenziale, residenziale, di assistenza domiciliare e territoriale;
- le quantità e le tipologie di prestazioni sanitarie e sociosanitarie da erogare per conto del SSR a favore dei pazienti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope che necessitano di un trattamento in comunità terapeutica sono autonomamente definite dal Ser.D di residenza dell'utente, mediante l'individuazione di progetti terapeutici riabilitativi individualizzati previsti dalla normativa vigente;
- l'erogazione delle prestazioni avviene nel limite delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione di ciascuna Regione e a seguito dell'invio autorizzato dal suddetto Ser.D mediante lettera di impegno di spesa, secondo lo schema tipo di cui al DM 19.2.93;
- la retta a carico dell'Azienda Sanitaria Locale di residenza del paziente inserito, applicabile alle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale, è stabilita dalla normativa regionale in materia con riferimento alle singole tipologie/unità di offerta così come approvate e disciplinate con DGR n. 3703/06, DGR n. 3618/07 e DGR 1355/08, nonché ai Servizi Territoriali individuati con DGR 247/15 e DGR 651/22 e approvati ed attivati con DDR n. 57/24, come peraltro declinati con nota regionale 26.2.24 prot. 98705;
- il Soggetto accreditato svolge la propria attività erogando servizi diretti al recupero della salute fisica o psichica dei pazienti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope secondo modalità di intervento conformi alle norme di legge, regolamentari e di indirizzo sia statali che regionali, nel rispetto dei requisiti prescritti per l'iscrizione all'albo regionale e degli standard strutturali, organizzativi e funzionali atti all'erogazione dei servizi (DGR 84/07). Il medesimo si avvale delle Unità di Offerta di seguito descritte, articolate nelle sedi operative sotto riportate autorizzate e accreditate con i provvedimenti a fianco di ciascuna indicati, e dei sottostanti elencati Servizi Territoriali:

Tipologia di Servizio	Struttura / sede operativa	Decreto Regionale di autorizzazione all'esercizio	DGR di accreditamento	AULSS di riferimento
Pronta accoglienza	strada Marosticana, 235 - 36100 Vicenza	Decreto n. 268 del 29.5.2024	DGR n. 480 del 19.4.2016 <i>Presentata domanda di rinnovo prot. nr. 63 del 26.1.23</i>	8 Berica, ex 6
Pronta accoglienza	contrà Santa Croce, 7 - 36100 Vicenza	Decreto n. 344 del 21.8.2023	DGR n. 795 del 11.6.2019 <i>Presentata domanda di rinnovo prot. nr. 494 del 27.4.21 – integr. prot. nr. 1121 del 30.9.21</i>	8 Berica, ex 6
Pronta accoglienza	via don Faccin 48/50 - 36015 Schio (VI)	Decreto n. 15 del 23.1.2012 <i>Rinnovo positivo il 9.8.18, in attesa di provvedimento regionale Presentata domanda di rinnovo prot. nr. 216 del 20.3.23</i>	DGR n. 1967 del 21.12.2018 <i>Presentata domanda di rinnovo prot. nr. 495 del 27.4.21 – integr. prot. nr. 1122 del 30.9.21</i>	7 Pedemontana, ex 4
Residenziale tipo C (specialistico)	via Carbonarolla, 30 - 36040 Val Liona Grancona (VI)	Decreto n. 148 del 3.4.2024	DGR n. 1264 del 8.8.2017 <i>Presentata domanda di rinnovo prot. nr. 329 del 27.4.20 – integr. prot. nr. 1118 del 30.9.21</i>	8 Berica, ex 5

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

**AZIENDA ULSS N. 8 BERICA**

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

COD. REGIONE 050–COD. U.L.SS.508 COD.FISC. E P.IVA 02441500242 – Cod. iPA AUV

Tel. 0444 753111 - Fax 0444-931178 e-mail protocollo@aulss8.veneto.it

PEC protocollo.aulss8@pecveneto.it

[www.aulss8.veneto.it](http://www.aulss8.veneto.it)

Residenziale tipo C (specialistico)	via degli Ulivi, 18 - 35032 Arquà Petrarca (PD)	Decreto n. 350 del 28.8.2023	DGR n. 795 del 11.6.2019 <i>audit in data 15.9.22, in attesa di provvedimento regionale</i>	6 Euganea, ex 17
Residenziale tipo C1 (madri tx con figli minorenni)	contrà Santa Croce, 7 - 36100 Vicenza	Decreto n. 151 del 3.4.2024	DGR n. 795 del 11.6.2019 <i>Presentata domanda di rinnovo prot. nr. 64 del 26.1.23</i>	8 Berica, ex 6
Residenziale tipo B (intensivo)	località Casarotti, 7 - 36036 Torrebelticino (VI)	Decreto n. 52 del 29.1.2024	DGR n. 1576 del 3.10.2017 <i>Presentata domanda di rinnovo prot. nr. 330 del 24.4.20 – integraz prot. nr. 1120 del 30.9.21</i>	7 Pedemontana, ex 4
Residenziale tipo B (intensivo)	strada Marosticana, 235 - 36100 Vicenza	Decreto n. 270 del 29.5.2024	DGR n. 672 del 17.5.2016 <i>Presentata domanda di rinnovo prot. nr. 64 del 26.1.23</i>	8 Berica, ex 6
Residenziale tipo B (intensivo)	via don Faccin 48/50 - 36015 Schio (VI)	Decreto n. 20 del 26.1.2012 <i>Rinnovo positivo il 9.8.18, in attesa di provvedimento regionale Presentata domanda di rinnovo prot. nr. 217 del 20.3.23</i>	DGR n. 341 del 24.3.2016 <i>Presentata domanda di rinnovo prot. nr. 65 del 26.1.23</i>	7 Pedemontana, ex 4
Residenziale tipo B (intensivo)	via Piave 17/M - 35043 Monselice (PD)	Decreto n. 230 del 7.6.2023	<i>Presentata domanda prot. nr. 488 del 14.7.23</i>	6 Euganea, ex 17
Semiresidenziale	via Lamarmora, 161 - 36100 Vicenza	<i>Visita ispettiva con esito positivo il 20.2.2018, in attesa di provvedimento regionale Presentata domanda di rinnovo prot. nr. 220 del 20.3.23</i>	<i>Presentata domanda prot. nr. 221 del 30.3.23</i>	8 Berica, ex 6
Semiresidenziale	contrà Busato, 4/a - 36100 Vicenza	Decreto n. 157 del 3.4.2024	<i>Presentata domanda prot. nr. 207 del 30.3.23</i>	8 Berica, ex 6
Semiresidenziale	contrà Busato, 4/b - 36100 Vicenza	Decreto n. 152 del 3.4.2024		8 Berica, ex 6
Semiresidenziale	via Cairoli, 4 - 36100 Vicenza	Decreto n. 154 del 3.4.2024		8 Berica, ex 6
Semiresidenziale	viale Mazzini, 83 - 36100 Vicenza	Decreto n. 147 del 3.4.2024		8 Berica, ex 6
Semiresidenziale	viale Dal Verme, 135 - 36100 Vicenza	<i>Presentata domanda prot. nr. 217 del 16.4.24 Presentata domanda di rinnovo prot. nr. 220 del 20.3.23</i>	<i>Presentata domanda prot. nr. 221 del 30.3.23</i>	
Semiresidenziale	via Mons. Sogaro, 4/a - 36045 Lonigo (VI)	<i>Presentata domanda di avvio attività e predisposizione pratica autorizzazione alla realizzazione in data 17.6.21 per trasferimento da altra sede Presentata domanda di rinnovo prot. nr. 223 del 20.3.23</i>	<i>Presentata domanda prot. nr. 224 del 30.3.23</i>	8 Berica, ex 5
Semiresidenziale	via Mons. Sogaro, 4/b - 36045 Lonigo (VI)			8 Berica, ex 5
Semiresidenziale	via Dante Alighieri, 79 - 36015 Schio (VI)	Decreto n. 374 del 4.10.2023	<i>Presentata domanda prot. nr. 200 del 30.3.23</i>	7 Pedemontana, ex 4
Semiresidenziale	via Cristoforo Magrè, 64 - 36015 Schio (VI)	Decreto n. 374 del 4.10.2023	<i>Presentata domanda prot. nr. 198 del 30.3.23</i>	7 Pedemontana, ex 4
Semiresidenziale	via Tezze, 11 - 36060 Pianezze (VI)	Decreto n. 367 del 4.10.2023	<i>Visita ispettiva con esito positivo il 15.4.19, presentata domanda prot. nr. 205 del 30.3.23</i>	7 Pedemontana, ex 3
Semiresidenziale	via Vittoria Aganoor, 12/A - 35143 Padova	Decreto n. 249 del 3.7.2023	<i>Audit in data 19.7.22, in attesa di provvedimento regionale</i>	6 Euganea, ex 16
Semiresidenziale	via Vittoria Aganoor, 12/B - 35127 Padova	Decreto n. 249 del 3.7.2023		6 Euganea, ex 16
Semiresidenziale	Vicolo Santonini, 12 - 35127 Padova	Decreto n. 172 del 23.5.2023		6 Euganea, ex 16
Semiresidenziale	via De Gasperi, 23/a - 35043 Monselice (PD)	Decreto n. 450 del 7.12.2023	<i>Presentata domanda prot. nr. 219 del 30.3.23</i>	6 Euganea, ex 17
Semiresidenziale	via De Gasperi, 23/b - 35043 Monselice (PD)	Decreto n. 450 del 7.12.2023		6 Euganea, ex 17
Semiresidenziale	via S. Filippo Neri, 8/c - 35043 Monselice (PD)	Decreto n. 450 del 7.12.2023		6 Euganea, ex 17

Servizi Territoriali	“B-Side” – Unità mobile “Identi-key Young” “Famiglie in rete”	<i>Non necessitano di autorizzazione e di accreditamento in quanto si configurano quali perfezionamento ed estensione di interventi attivi in Ente già accreditato (Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto n. 72 del 10 luglio 2019)</i>	8 Berica
Servizi Territoriali	“AQUA in outdoor”		6 Euganea
Servizi Territoriali	“Positive Vibes”		7 Pedemontana

Preso atto che la Regione Veneto, nelle more dell'adeguamento del vigente sistema di accreditamento alle disposizioni attuative di cui all'art. 8 quater del D.Lgs. n 502/1992, come modificato dalla L. n. 118/2022 e dei successivi decreti ministeriali attuativi, ha disposto con la DGR n. 1680 del 29.12.2023 “*la proroga tecnica dell'accreditamento istituzionale fino al 31 dicembre 2024 per tutti gli accreditamenti istituzionali pubblici e privati, di ambito sanitario e socio-sanitario, aventi scadenza nel 2023 e nel 2024, nonché per ogni altro accreditamento istituzionale per cui - tenuto conto delle eventuali proroghe già concesse - sia già decorso oltre un triennio dalla data del rilascio o del rinnovo dell'accreditamento istituzionale, fatti salvi i procedimenti in itinere per i quali sono tuttora in corso le relative istruttorie*”, specificando al riguardo che “*rientrano altresì nella summenzionata disposizione generale di proroga tecnica*” - tra gli altri - “*i soggetti pubblici e privati che erogano prestazioni socio-sanitarie nell'area dei soggetti dipendenti da sostanze d'abuso*”, quali i “*Servizi territoriali, di pronta accoglienza, ambulatoriali, semiresidenziali e residenziali*”.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

#### **Articolo 1 - Oggetto**

Nelle sopra descritte Unità di Offerta vengono erogate le prestazioni sanitarie e sociosanitarie rientranti nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza, nonché degli eventuali livelli integrativi regionali, nel rispetto delle funzioni ed attività dalle disposizioni regionali per queste tipologie previste e del tetto di spesa a carico delle risorse sanitarie determinato e stabilito dalla programmazione di ciascuna Regione nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario dell'intero sistema di offerta del SSR.

#### **Articolo 2 - Obblighi del Soggetto accreditato**

Il Soggetto accreditato:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge, regolamenti e, comunque, delle norme di ogni rango e tipo, nessuna esclusa, in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività, compreso il regolare inquadramento contrattuale, del proprio personale dipendente e di quello dipendente da soggetti terzi cui sia affidata l'esecuzione di servizi, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento ed integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali rappresentative a livello nazionale;
- garantisce l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale; comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività oggetto del presente accordo con un preavviso che dev'essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza;
- osserva le procedure di accoglienza e di gestione dei programmi a favore degli ospiti descritte nell'allegato A;
- garantisce l'osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile;
- garantisce l'osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:
  - tariffe e/o quote di rilievo sanitario secondo i provvedimenti specifici della Giunta regionale;
  - verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario e sociosanitario;
  - incompatibilità del personale adibito all'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale, nonché dei titolari di una partecipazione nel Soggetto accreditato;
  - eventuale compartecipazione alle spese da parte del cittadino;
  - mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale;

- tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile;
- sistema informativo sanitario e sociosanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'Azienda ULSS, della Regione del Veneto e del Ministero competente;
- pubblicazione nel proprio sito ufficiale di quanto eventualmente percepito qualora risulti destinatario di finanziamenti pubblici o di convenzioni con la Pubblica Amministrazione, finalizzati all'erogazione di servizi (L.R. 23 del 29.6.2012, art. 15).

### **Articolo 3 - Obblighi dell'Azienda ULSS**

L'Azienda ULSS garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività.

L'Azienda ULSS comunica tempestivamente al Soggetto accreditato ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo contrattuale ai fini della modifica del medesimo, nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dallo stesso Soggetto accreditato.

L'Azienda ULSS garantisce il rispetto delle procedure di inserimento e di gestione dei programmi a favore degli ospiti descritte nell'allegato A.

### **Articolo 4 – Remunerazione e pagamento delle prestazioni**

L'Azienda Sanitaria Locale riconosce al Soggetto accreditato il corrispettivo delle prestazioni da questo rese secondo quanto disposto dalla DGR n. 651/22 che, in esecuzione della precedente DGR n. 51/22, "si propone di riqualificare ed aggiornare il Sistema delle Dipendenze della Regione del Veneto" e contestualmente "avvia una metodica di budget triennale per il pagamento dei Livelli Essenziali di Assistenza per persone con dipendenze patologiche per il triennio 2022-2024".

La medesima DGR 651/22, all'allegato B, pag. 6, riporta che *"al fine di riconoscere l'incremento dei costi alle Strutture oggetto della definizione dei limiti di budget (dovuto ad aumenti contrattuali, adeguamenti e miglioramenti qualitativi), si applica un fattore di compensazione del 10% sulla retta prevista dai provvedimenti regionali in materia. Le tariffe non vengono comunque modificate."*

Si dà atto che le stesse - IVA esclusa - sono indicate nella DGR n. 3703 del 28.11.2006, confermate con successiva DGR n. 3618 del 13.11.2007.

Per la remunerazione delle prestazioni erogate dai Servizi Territoriali vale quanto disposto con DGR 247/15 e con nota regionale 26.2.24 prot. 98705.

Per i pazienti residenti nella Regione Veneto ospitati dal Soggetto accreditato, l'Azienda ULSS remunera le prestazioni dallo stesso erogate esclusivamente nei limiti del tetto di spesa a carico delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione regionale, secondo le specifiche indicazioni e le modalità individuate dalla DGR n. 2212/16 e seguenti, messe a regime con la DGR 1969/18 e ribadite dalla nota regionale 27.2.17 prot. 79096, qui di seguito riportate:

*... "Il budget assegnato a ciascuna struttura accreditata costituisce il tetto economico massimo di servizi acquistabili dal SSR Veneto per tutti i propri assistiti".*

*... "L'Azienda ULSS erogherà mensilmente l'80% della quota mensile del budget annuo assegnato ai servizi di ciascun ente gestore. Gli enti gestori entro il 15-esimo giorno successivo alla scadenza di ciascun trimestre trasmetteranno all'Azienda Ulss competente territorialmente il saldo corrispondente alle prestazioni erogate dai suoi servizi nel trimestre, secondo il sistema informativo GEKI. Il saldo finale annuo non potrà comunque superare la quota totale del budget annuo assegnato dalla regione a ciascun servizio."*

*... "Dal sistema informativo GEKI dovrà essere evidente il dettaglio dell'Ulss di appartenenza dell'assistito: tale informazione sarà utile per la valorizzazione delle poste di scambio (ricavo e costo), nonché per la loro compensazione mediante apposita procedura regionale."*



*...“Nei saldi trimestrali definiti in riferimento ai budget assegnati agli enti gestori (corrispondenti alla somma dei budget dei servizi dell’Ente Gestore), è consentita la compensazione fra le quote dei servizi gestiti dallo stesso ente; ossia la quota di un servizio che ha superato il budget assegnato può compensare quella di un altro servizio, sempre dello stesso ente gestore, che non ha raggiunto la quota assegnata di budget.*

*Lo stesso principio di compensazione va applicato alle rendicontazioni trimestrali. Più precisamente: il saldo di ogni trimestre non può superare la quota corrispondente ad un quarto della quota annua assegnata all’ente gestore, ma è consentito riportare eventuali quote eccedenti nella rendicontazione dei trimestri successivi in cui non sono state raggiunte le quote massime trimestrali di saldo.*

*In ogni caso il saldo finale annuo di ciascun Ente Gestore va corrisposto in funzione dei servizi erogati ma non oltre la quota annua assegnata dalla regione all’Ente Gestore.”*

In forza del presente accordo contrattuale l’Azienda ULSS effettua il pagamento delle competenze di propria spettanza al Soggetto accreditato entro il termine di giorni 60 dal ricevimento della fattura e della documentazione richiesta.

L’Azienda ULSS si riserva inoltre di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni effettuate a seguito di accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni previste nel presente accordo. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentante del Soggetto accreditato e/o con il Direttore responsabile del programma terapeutico, eventualmente coadiuvato e assistito dai componenti l’équipe professionale cui si riferisce la presunta violazione.

Per i pazienti residenti fuori Regione ospitati dal Soggetto accreditato, questo provvede a fatturare con cadenza mensile il corrispettivo delle prestazioni rese direttamente all’Azienda Sanitaria Locale di residenza dell’utente inserito, la quale effettua il pagamento delle relative competenze spettanti. La fattura è emessa non prima della fine del mese di effettuazione delle prestazioni. Dove non diversamente disciplinato, si richiamano le modalità contenute nello schema tipo di convenzione di cui al DM 19.2.93.

In ogni caso il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte.

#### **Articolo 5 - Requisiti autorizzativi e di accreditamento**

Il Soggetto accreditato si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa statale e regionale vigente. Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni nel rispetto degli standard previsti dalla L.R. n. 22 del 2002 e s.m.i. e dai provvedimenti attuativi della stessa, e ad attuare iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.

#### **Articolo 6 - Durata dell’accordo contrattuale**

Il presente accordo contrattuale decorre dal 1<sup>a</sup> gennaio 2024 e ha durata triennale. Non è ammessa la proroga automatica.

Esso si risolve automaticamente in caso di revoca dell’accreditamento istituzionale o di mancato rinnovo.

In caso di cessazione dell’attività su iniziativa del Soggetto accreditato, corre l’obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all’Azienda ULSS con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo.

#### **Articolo 7 - Eventi modificativi e cause di risoluzione dell’accordo contrattuale**

Il Soggetto accreditato accetta che:

- l’accreditamento, al pari dell’autorizzazione all’esercizio, non sia cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell’Azienda ULSS, espresso anche a seguito dei controlli antimafia previsti dalla normativa vigente, secondo le modalità di cui alla DGR 6.11.2012, n. 2201; la cessione dell’accordo contrattuale a terzi non autorizzata non produce effetti nei confronti dell’Azienda ULSS: il Soggetto subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;

- ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare) ed oggettive (ad es. spostamento della sede operativa), deve essere tempestivamente comunicato alla Regione del Veneto e all'Azienda ULSS competente territorialmente, secondo quanto previsto dalla DGR 6.11.2012, n. 2201.

Il presente accordo contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo al Soggetto accreditato previamente accertato dall'Azienda ULSS;
- accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;
- accertamento - ove applicabile - di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti operanti per il Soggetto accreditato e ai relativi titolari di partecipazioni.

Nei casi di risoluzione di diritto viene disposta la revoca dell'accreditamento.

L'Azienda ULSS si riserva di sospendere in via cautelare, con apposito atto contenente l'indicazione della durata della sospensione, l'efficacia del presente accordo contrattuale per il tempo necessario ai fini della verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di diritto. L'Azienda ULSS si riserva inoltre di disporre analogha sospensione, per un tempo espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità del servizio.

#### **Articolo 8 - Effetti dell'accordo contrattuale**

Il presente accordo contrattuale ha effetto, oltre che tra le parti contraenti, anche nei confronti di tutte le Aziende Sanitarie Locali del Servizio Sanitario Nazionale, sulla base delle disposizioni del Ministero della Sanità - Servizio Centrale Dipendenze Alcol e Sostanze Stupefacenti - richiamate nella circolare della Regione Veneto 29.11.94 prot. 5209/20720, le quali legittimano alla stipula della convenzione soltanto l'Unità Sanitaria Locale territorialmente competente e sottolineano "l'efficacia" che tale convenzione "ha nei confronti di tutte le altre USL anche se ubicate fuori Regione".

#### **Articolo 9 - Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali**

Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

#### **Articolo 10 - Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale**

Eventuali modifiche al presente accordo contrattuale potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione del Veneto.

Eventuali integrazioni al presente accordo contrattuale, finalizzate al perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria e sociosanitaria regionale e locale, potranno essere inserite previo consenso di entrambe le parti.

#### **Articolo 11 - Privacy**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29 del D. Lgs. N. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", il Soggetto accreditato è nominato responsabile esterno del trattamento dei dati personali per quanto necessario alla corretta esecuzione del presente contratto. In particolare, l'erogatore si impegna a porre in essere le misure di sicurezza disposte dalla normativa vigente, allo scopo di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di dati personali e sensibili, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità per le quali essi sono raccolti.

#### **Articolo 12 - Controversie**

Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute in via esclusiva al giudice del foro competente.

### **Articolo 13 - Registrazione**

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

### **Articolo 14 - Norma di rinvio**

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

### **Letto, firmato e sottoscritto**

Per l'Azienda ULSS 8  
*Il Direttore Generale*  
dott.ssa Patrizia Simionato

Per il Soggetto privato accreditato  
*Il Legale Rappresentante*  
dott. Paolo Sgreva

### **Data**

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ., si approvano e distintamente sottoscrivono le previsioni contrattuali di cui agli artt. 1 - Oggetto, 2 - Obblighi del Soggetto accreditato, 7 - Eventi modificativi e cause di risoluzione dell'accordo contrattuale, 10 - Controversie.

### **Letto, firmato e sottoscritto**

Per l'Azienda ULSS 8  
*Il Direttore Generale*  
dott.ssa Patrizia Simionato

Per il Soggetto privato accreditato  
*Il Legale Rappresentante*  
dott. Paolo Sgreva

### **Data**



ALLEGATO A

## PROTOCOLLO tra L'AZIENDA ULSS 8 "BERICA" e il Soggetto accreditato

### PROCEDURE DI INSERIMENTO E DI GESTIONE DEI PERCORSI INDIVIDUALIZZATI A FAVORE DEGLI OSPITI ASSISTITI NELLA STRUTTURA

I percorsi terapeutico-riabilitativi si rivolgono a pazienti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope residenti sia nel territorio dell'Azienda ULSS 8 Berica che fuori territorio, avviati da parte dell'Azienda Sanitaria Locale di residenza del paziente che si assume anche l'onere del pagamento della retta.

#### **Modalità di ammissione del paziente.**

L'ammissione al trattamento in comunità nelle strutture e tipologie di offerta individuate avviene sulla base della richiesta dell'Azienda Sanitaria Locale di residenza del paziente in attuazione del programma terapeutico elaborato dal competente Ser.D ai sensi dell'art. 122 del DPR. n. 309 del 1990, e secondo le modalità di seguito descritte. Si richiama nel merito quanto stabilito dalla DGR 2212/16, così come sotto riportato:

*“Si precisa che l'accoglienza presso i Servizi accreditati costituisce una parte del percorso terapeutico, la cui continuità e coerenza è garantita dal Servizio pubblico per le Dipendenze (Ser.D). Ove il Ser.D che ha in carico il paziente ravvisi l'opportunità che questi usufruisca di un percorso presso un ente accreditato:*

- 1. individua una struttura idonea sulla base delle caratteristiche del paziente;*
- 2. individua obiettivi e durata del percorso;*
- 3. contatta la struttura e ne verifica la disponibilità, concordando le caratteristiche del percorso;*
- 4. compila e trasmette all'ente accreditato una scheda valutativa del paziente contenente la storia personale e di malattia, la situazione attuale, eventuali diagnosi comorbili, la terapia farmacologica in atto, gli obiettivi e la durata del percorso;*
- 5. verifica periodicamente la situazione ed il raggiungimento degli obiettivi riformulando eventualmente il programma iniziale.*

*Il paziente che si rivolgesse direttamente all'ente accreditato va rinviato al Ser.D competente per territorio di residenza per valutazione e definizione del programma terapeutico.*

L'ammissione ha luogo mediante l'invio di apposita lettera d'impegno, conforme al testo prodotto in allegato redatto sullo schema tipo di cui al DM 19.2.93, che deve essere controfirmata per accettazione dal Soggetto accreditato. Il riconoscimento della prestazione economica dovuta non può avere decorrenza anteriore alla data di inserimento formalizzata dal Ser.D.

L'ammissione è subordinata all'assenso del paziente, che deve essere informato sugli obiettivi del progetto riabilitativo, sui metodi adottati e sulle regole di cui si chiede il rispetto. Nel caso in cui il soggetto sia minorenne, l'assenso è espresso da chi esercita la relativa potestà parentale.

#### **Gestione del programma: permanenza, trasferimenti interni e assenze.**

Nello svolgimento del progetto il Soggetto accreditato si impegna a rispettare i fondamentali diritti della persona e ad evitare, in tutte le fasi del trattamento, ogni forma di costrizione, garantendo la volontarietà della permanenza nella struttura, la tutela della privacy e il consenso informato.

Per ciascun paziente inserito il Soggetto accreditato provvede a predisporre un progetto individuale di riabilitazione e reinserimento in attuazione del programma terapeutico predisposto dal Ser.D, indicando il periodo presunto di permanenza in comunità.

Il Ser.D verifica periodicamente l'andamento del programma terapeutico. Ogni eventuale variazione del progetto riabilitativo è congiuntamente concordata, e viene formalizzata.

Parimenti per iscritto il Soggetto accreditato deve comunicare con immediatezza al Ser.D ogni intervenuta temporanea assenza dalla struttura ospitante a qualsiasi titolo essa avvenga (ricovero in strutture sanitarie, temporanei periodi di rientro al domicilio, etc), ogni sospensione e/o interruzione del programma intrapreso indicandone le motivazioni, nonché la sua cessazione (per autodimissioni o abbandono) o la positiva conclusione.

Lo stesso è inoltre tenuto a comunicare con uguale modalità l'esistenza di ciascun impedimento che, causato dal paziente, renda impossibile effettuare la prestazione concordata.

Per esigenze terapeutico-riabilitative il medesimo Soggetto può operare il trasferimento del paziente nell'ambito delle sedi operative di cui la comunità si compone come in premessa descritte, concordandolo preventivamente con il Ser.D di residenza dell'utente e dandone al Servizio comunicazione scritta.

### **Durata e conclusione del programma.**

La durata del progetto è stabilita a priori con il Servizio inviante.

Qualora, durante lo svolgimento del percorso riabilitativo, se ne valuti e se ne motivi l'opportunità, la stessa può essere congiuntamente ridefinita, riconsiderando e conseguentemente modificando tempi di realizzazione, modalità di attuazione e obiettivi da realizzare.

Al termine del programma concordato verranno congiuntamente verificati i risultati conseguiti.

Nel caso in cui dalla verifica emerga la necessità di un ulteriore prolungamento del periodo di permanenza, il trattamento può continuare per un nuovo periodo, concordemente determinato.

L'Azienda ULSS 8 Berica, nel provvedere al monitoraggio in progress del percorso riabilitativo intrapreso dai pazienti e alla valutazione degli obiettivi raggiunti e dei risultati conseguiti, può:

- compiere controlli circa il permanere dell'appropriatezza degli inserimenti e l'aderenza delle caratteristiche degli ospiti a quanto riportato nei fascicoli sanitari,
- vigilare sull'appropriatezza dei requisiti concordati per tutti gli altri livelli di intervento,
- accedere alla documentazione e, qualora necessario, acquisire copia documentale riguardante l'organizzazione e la gestione delle prestazioni e dei servizi al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.

## **ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L’AZIENDA ULSS E I SOGGETTI ACCREDITATI PRIVATI EROGATORI DI PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIE**

tra

l’Azienda Unità Locale Socio Sanitaria 8 “Berica” (di seguito denominata “Azienda ULSS”) con sede legale a Vicenza in viale Rodolfi n. 37, cod. fisc. e P. IVA n. 02441500242, nella persona del Direttore Generale, legale rappresentante pro-tempore, dott.ssa Patrizia Simionato, domiciliato per la carica presso la sede dell’Azienda ULSS;

e

il Soggetto privato accreditato istituzionalmente “Il Borgo” - ONLUS (di seguito denominato “Soggetto accreditato”) con sede legale a Vicenza in corso SS. Felice e Fortunato n. 276, p.iva n. 02747230247, nella persona del legale rappresentante pro-tempore prof. Diego Peron, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

Premesso che:

- la Regione del Veneto con LR n. 22 del 2002 ha disciplinato i criteri per l’autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie, sociosanitarie e sociali, nonché per l’accreditamento e la vigilanza delle stesse, siano esse gestite da soggetti aventi natura giuridica pubblica che di diritto privato;
- l’articolo 15, comma 1 della LR n. 22 del 2002 stabilisce e precisa che *“l’autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell’offerta in attuazione della programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale”*;
- l’articolo 15, comma 2 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che *“l’accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell’ambito degli interventi di cui alla legge n. 328 del 2000”*;
- l’articolo 17, comma 1 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che *“l’accreditamento istituzionale per l’erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti di cui all’articolo 8 quinquies del D.Lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni, nell’ambito del livello di spesa annualmente definito e delle quantità e tipologie annualmente individuate dalla Regione ai sensi della normativa vigente”*;
- l’articolo 17 comma 3 della L.R. 16 agosto 2002 n. 22 stabilisce che il Direttore Generale dell’Azienda ULSS territorialmente competente provvede alla stipula degli accordi contrattuali, di cui all’articolo 8-quinquies del D.Lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i., con i Soggetti Accreditati Istituzionalmente, sulla base della disciplina definita dalla Giunta Regionale *“mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l’indicazione delle quantità e delle tipologie di prestazioni da erogare e le modalità delle verifiche e dei controlli”*;

- la Giunta Regionale con deliberazione n. 1438 del 5.9.2017, attuativa di quanto previsto dall'articolo 17 della LR n. 22 del 2002, ha disciplinato i contenuti del presente accordo contrattuale al fine di assicurare una omogenea e uniforme applicazione della norma richiamata;
- il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di residenza dell'utente, tenuto conto del fabbisogno e delle risorse disponibili stabilite dalla programmazione della propria Regione nel vincolo della sostenibilità economico-finanziaria dell'intero sistema di offerta del SSR, formula la programmazione delle proprie risorse aziendali secondo criteri che assicurano l'appropriatezza nella presa in carico dei pazienti rispetto al soddisfacimento dei singoli bisogni terapeutici di inserimento semiresidenziale, residenziale, di assistenza domiciliare e territoriale;
- le quantità e le tipologie di prestazioni sanitarie e sociosanitarie da erogare per conto del SSR a favore dei pazienti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope che necessitano di un trattamento in comunità terapeutica sono autonomamente definite dal Ser.D di residenza dell'utente, mediante l'individuazione di progetti terapeutici riabilitativi individualizzati previsti dalla normativa vigente;
- l'erogazione delle prestazioni avviene nel limite delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione di ciascuna Regione e a seguito dell'invio autorizzato dal suddetto Ser.D mediante lettera di impegno di spesa, secondo lo schema tipo di cui al DM 19.2.93;
- la retta a carico dell'Azienda Sanitaria Locale di residenza del paziente inserito, applicabile alle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale, è stabilita dalla normativa regionale in materia con riferimento alle singole tipologie/unità di offerta così come approvate e disciplinate con DGR n. 3703/06, DGR n. 3618/07 e DGR 1355/08, nonché ai Servizi Territoriali individuati con DGR 247/15 e DGR 651/22 e approvati ed attivati con DDR n. 57/24, come peraltro declinati con nota regionale 26.2.24 prot. 98705;
- il Soggetto accreditato svolge la propria attività erogando servizi diretti al recupero della salute fisica o psichica dei pazienti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope secondo modalità di intervento conformi alle norme di legge, regolamentari e di indirizzo sia statali che regionali, nel rispetto dei requisiti prescritti per l'iscrizione all'albo regionale e degli standard strutturali, organizzativi e funzionali atti all'erogazione dei servizi (DGR 84/07). Il medesimo si avvale delle Unità di Offerta di seguito descritte, articolate nelle sedi operative sotto riportate autorizzate e accreditate con i provvedimenti a fianco di ciascuna indicati, e dei sottostanti elencati Servizi Territoriali:

Tipologia di Servizio	Struttura / sede operativa	Decreto Regionale di autorizzazione all'esercizio	DGR di accreditamento	AULSS di riferimento
Residenziale tipo B (intensivo)	"Il Focolare" - "La Campagnola" via Campagnola, 38 – 36015 Schio (VI) sede staccata 1 via Capitano Sella, 59 - 36015 Schio (VI) sede staccata 2 piazza A. da Schio, 15 - 36015 Schio (VI) sede staccata 3 piazza A. da Schio, 22 - 36015 Schio (VI)	Decreto n. 297 del 30.5.2024	DGR n. 548 del 9.5.2023	7 Pedemontana, ex 4
Servizi Territoriali	"Positive Vibes"	<i>Non abbisogna di autorizzazione e di accreditamento in quanto si configura quale perfezionamento ed estensione di interventi attivi in Ente già accreditato (Decreto del Direttore Generale dell'Area Sanità e Sociale della Regione Veneto n. 72 del 10 luglio 2019)</i>		7 Pedemontana

Preso atto che la Regione Veneto, nelle more dell'adeguamento del vigente sistema di accreditamento alle disposizioni attuative di cui all'art. 8 quater del D.Lgs. n 502/1992, come modificato dalla L. n. 118/2022 e dei successivi decreti ministeriali attuativi, ha disposto con la DGR n. 1680 del 29.12.2023 "la proroga tecnica dell'accreditamento istituzionale fino al 31 dicembre 2024 per tutti gli accreditamenti istituzionali pubblici e privati, di ambito sanitario e socio-sanitario, aventi scadenza nel 2023 e nel 2024, nonché per ogni altro accreditamento istituzionale per cui - tenuto conto delle eventuali proroghe già concesse - sia già

*decorso oltre un triennio dalla data del rilascio o del rinnovo dell'accreditamento istituzionale, fatti salvi i procedimenti in itinere per i quali sono tuttora in corso le relative istruttorie”, specificando al riguardo che “rientrano altresì nella summenzionata disposizione generale di proroga tecnica” - tra gli altri - “i soggetti pubblici e privati che erogano prestazioni socio-sanitarie nell’area dei soggetti dipendenti da sostanze d’abuso”, quali i “Servizi territoriali, di pronta accoglienza, ambulatoriali, semiresidenziali e residenziali”.*

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

### **Articolo 1 - Oggetto**

Nelle sopra descritte Unità di Offerta vengono erogate le prestazioni sanitarie e sociosanitarie rientranti nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza, nonché degli eventuali livelli integrativi regionali, nel rispetto delle funzioni ed attività dalle disposizioni regionali per queste tipologie previste e del tetto di spesa a carico delle risorse sanitarie determinato e stabilito dalla programmazione di ciascuna Regione nel rispetto dell’equilibrio economico-finanziario dell’intero sistema di offerta del SSR.

### **Articolo 2 - Obblighi del Soggetto accreditato**

Il Soggetto accreditato:

- garantisce l’osservanza di tutte le norme di legge, regolamenti e, comunque, delle norme di ogni rango e tipo, nessuna esclusa, in relazione ad ogni aspetto concernente l’esercizio della propria attività, compreso il regolare inquadramento contrattuale, del proprio personale dipendente e di quello dipendente da soggetti terzi cui sia affidata l’esecuzione di servizi, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento ed integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali rappresentative a livello nazionale;
- garantisce l’erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale; comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività oggetto del presente accordo con un preavviso che dev’essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all’utenza;
- osserva le procedure di accoglienza e di gestione dei programmi a favore degli ospiti descritte nell’allegato A;
- garantisce l’osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell’esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile;
- garantisce l’osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:
  - tariffe e/o quote di rilievo sanitario secondo i provvedimenti specifici della Giunta regionale;
  - verifiche e controlli nell’ambito del sistema sanitario e sociosanitario;
  - incompatibilità del personale adibito all’erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale, nonché dei titolari di una partecipazione nel Soggetto accreditato;
  - eventuale compartecipazione alle spese da parte del cittadino;
  - mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all’esercizio e accreditamento istituzionale;
  - tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l’espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile;
  - sistema informativo sanitario e sociosanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell’Azienda ULSS, della Regione del Veneto e del Ministero competente;
  - pubblicazione nel proprio sito ufficiale di quanto eventualmente percepito qualora risulti destinatario di finanziamenti pubblici o di convenzioni con la Pubblica Amministrazione, finalizzati all’erogazione di servizi (L.R. 23 del 29.6.2012, art. 15).

### **Articolo 3 - Obblighi dell’Azienda ULSS**



L'Azienda ULSS garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività.

L'Azienda ULSS comunica tempestivamente al Soggetto accreditato ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo contrattuale ai fini della modifica del medesimo, nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dallo stesso Soggetto accreditato.

L'Azienda ULSS garantisce il rispetto delle procedure di inserimento e di gestione dei programmi a favore degli ospiti descritte nell'allegato A.

#### **Articolo 4 – Remunerazione e pagamento delle prestazioni**

L'Azienda Sanitaria Locale riconosce al Soggetto accreditato il corrispettivo delle prestazioni da questo rese secondo quanto disposto dalla DGR n. 651/22 che, in esecuzione della precedente DGR n. 51/22, “si propone di riqualificare ed aggiornare il Sistema delle Dipendenze della Regione del Veneto” e contestualmente “avvia una metodica di budget triennale per il pagamento dei Livelli Essenziali di Assistenza per persone con dipendenze patologiche per il triennio 2022-2024”.

La medesima DGR 651/22, all'allegato B, pag. 6, riporta che *“al fine di riconoscere l'incremento dei costi alle Strutture oggetto della definizione dei limiti di budget (dovuto ad aumenti contrattuali, adeguamenti e miglioramenti qualitativi), si applica un fattore di compensazione del 10% sulla retta prevista dai provvedimenti regionali in materia. Le tariffe non vengono comunque modificate.”*

Si dà atto che le stesse - IVA esclusa - sono indicate nella DGR n. 3703 del 28.11.2006, confermate con successiva DGR n. 3618 del 13.11.2007.

Per la remunerazione delle prestazioni erogate dai Servizi Territoriali vale quanto disposto con DGR 247/15 e con nota regionale 26.2.24 prot. 98705.

Per i pazienti residenti nella Regione Veneto ospitati dal Soggetto accreditato, l'Azienda ULSS remunera le prestazioni dallo stesso erogate esclusivamente nei limiti del tetto di spesa a carico delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione regionale, secondo le specifiche indicazioni e le modalità individuate dalla DGR n. 2212/16 e seguenti, messe a regime con la DGR 1969/18 e ribadite dalla nota regionale 27.2.17 prot. 79096, qui di seguito riportate:

*...“Il budget assegnato a ciascuna struttura accreditata costituisce il tetto economico massimo di servizi acquistabili dal SSR Veneto per tutti i propri assistiti”.*

*...“L'Azienda ULSS erogherà mensilmente l'80% della quota mensile del budget annuo assegnato ai servizi di ciascun ente gestore. Gli enti gestori entro il 15-esimo giorno successivo alla scadenza di ciascun trimestre trasmetteranno all'Azienda Ulss competente territorialmente il saldo corrispondente alle prestazioni erogate dai suoi servizi nel trimestre, secondo il sistema informativo GEKI. Il saldo finale annuo non potrà comunque superare la quota totale del budget annuo assegnato dalla regione a ciascun servizio.”*

*...“Dal sistema informativo GEKI dovrà essere evidente il dettaglio dell'Ulss di appartenenza dell'assistito: tale informazione sarà utile per la valorizzazione delle poste di scambio (ricavo e costo), nonché per la loro compensazione mediante apposita procedura regionale.”*

*...“Nei saldi trimestrali definiti in riferimento ai budget assegnati agli enti gestori (corrispondenti alla somma dei budget dei servizi dell'Ente Gestore), è consentita la compensazione fra le quote dei servizi gestiti dallo stesso ente; ossia la quota di un servizio che ha superato il budget assegnato può compensare quella di un altro servizio, sempre dello stesso ente gestore, che non ha raggiunto la quota assegnata di budget.*

*Lo stesso principio di compensazione va applicato alle rendicontazioni trimestrali. Più precisamente: il saldo di ogni trimestre non può superare la quota corrispondente ad un quarto della quota annua assegnata all'ente gestore, ma è consentito riportare eventuali quote eccedenti nella rendicontazione dei trimestri successivi in cui non sono state raggiunte le quote massime trimestrali di saldo.*

*In ogni caso il saldo finale annuo di ciascun Ente Gestore va corrisposto in funzione dei servizi erogati ma non oltre la quota annua assegnata dalla regione all'Ente Gestore.”*

In forza del presente accordo contrattuale l'Azienda ULSS effettua il pagamento delle competenze di propria spettanza al Soggetto accreditato entro il termine di giorni 60 dal ricevimento della fattura e della documentazione richiesta.

L'Azienda ULSS si riserva inoltre di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni effettuate a seguito di accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni previste nel presente accordo. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentante del Soggetto accreditato e/o con il Direttore responsabile del programma terapeutico, eventualmente coadiuvato e assistito dai componenti l'équipe professionale cui si riferisce la presunta violazione.

Per i pazienti residenti fuori Regione ospitati dal Soggetto accreditato, questo provvede a fatturare con cadenza mensile il corrispettivo delle prestazioni rese direttamente all'Azienda Sanitaria Locale di residenza dell'utente inserito, la quale effettua il pagamento delle relative competenze spettanti. La fattura è emessa non prima della fine del mese di effettuazione delle prestazioni. Dove non diversamente disciplinato, si richiamano le modalità contenute nello schema tipo di convenzione di cui al DM 19.2.93.

In ogni caso il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte.

#### **Articolo 5 - Requisiti autorizzativi e di accreditamento**

Il Soggetto accreditato si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa statale e regionale vigente. Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni nel rispetto degli standard previsti dalla L.R. n. 22 del 2002 e s.m.i. e dai provvedimenti attuativi della stessa, e ad attuare iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.

#### **Articolo 6 - Durata dell'accordo contrattuale**

Il presente accordo contrattuale decorre dal 1<sup>o</sup> gennaio 2024 e ha durata triennale. Non è ammessa la proroga automatica.

Esso si risolve automaticamente in caso di revoca dell'accreditamento istituzionale o di mancato rinnovo.

In caso di cessazione dell'attività su iniziativa del Soggetto accreditato, corre l'obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all'Azienda ULSS con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo.

#### **Articolo 7 - Eventi modificativi e cause di risoluzione dell'accordo contrattuale**

Il Soggetto accreditato accetta che:

- l'accreditamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non sia cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'Azienda ULSS, espresso anche a seguito dei controlli antimafia previsti dalla normativa vigente, secondo le modalità di cui alla DGR 6.11.2012, n. 2201; la cessione dell'accordo contrattuale a terzi non autorizzata non produce effetti nei confronti dell'Azienda ULSS: il Soggetto subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;
- ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare) ed oggettive (ad es. spostamento della sede operativa), deve essere tempestivamente comunicato alla Regione del Veneto e all'Azienda ULSS competente territorialmente, secondo quanto previsto dalla DGR 6.11.2012, n. 2201.

Il presente accordo contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo al Soggetto accreditato previamente accertato dall'Azienda ULSS;
- accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;
- accertamento - ove applicabile - di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti operanti per il Soggetto accreditato e ai relativi titolari di partecipazioni.

Nei casi di risoluzione di diritto viene disposta la revoca dell'accreditamento.

L'Azienda ULSS si riserva di sospendere in via cautelare, con apposito atto contenente l'indicazione della durata della sospensione, l'efficacia del presente accordo contrattuale per il tempo necessario ai fini della

verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di diritto. L’Azienda ULSS si riserva inoltre di disporre analogha sospensione, per un tempo espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità del servizio.

#### **Articolo 8 - Effetti dell’accordo contrattuale**

Il presente accordo contrattuale ha effetto, oltre che tra le parti contraenti, anche nei confronti di tutte le Aziende Sanitarie Locali del Servizio Sanitario Nazionale, sulla base delle disposizioni del Ministero della Sanità - Servizio Centrale Dipendenze Alcol e Sostanze Stupefacenti - richiamate nella circolare della Regione Veneto 29.11.94 prot. 5209/20720, le quali legittimano alla stipula della convenzione soltanto l’Unità Sanitaria Locale territorialmente competente e sottolineano “l’efficacia” che tale convenzione “ha nei confronti di tutte le altre USL anche se ubicate fuori Regione”.

#### **Articolo 9 - Adeguamento dell’accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali**

Le parti assumono l’obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

#### **Articolo 10 - Modifiche e integrazioni dell’accordo contrattuale**

Eventuali modifiche al presente accordo contrattuale potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione del Veneto.

Eventuali integrazioni al presente accordo contrattuale, finalizzate al perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria e sociosanitaria regionale e locale, potranno essere inserite previo consenso di entrambe le parti.

#### **Articolo 11 - Privacy**

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 29 del D. Lgs. N. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, il Soggetto accreditato è nominato responsabile esterno del trattamento dei dati personali per quanto necessario alla corretta esecuzione del presente contratto. In particolare, l’erogatore si impegna a porre in essere le misure di sicurezza disposte dalla normativa vigente, allo scopo di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di dati personali e sensibili, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità per le quali essi sono raccolti.

#### **Articolo 12 - Controversie**

Le controversie relative all’interpretazione ed esecuzione del presente accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute in via esclusiva al giudice del foro competente.

#### **Articolo 13 - Registrazione**

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d’uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

#### **Articolo 14 - Norma di rinvio**

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

#### **Letto, firmato e sottoscritto**



Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

**AZIENDA ULSS N. 8 BERICA**

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

COD. REGIONE 050–COD. U.L.SS.508 COD.FISC. E P.IVA 02441500242 – Cod. iPA AUV

Tel. 0444 753111 - Fax 0444-931178 e-mail protocollo@aulss8.veneto.it

PEC protocollo.aulss8@pecveneto.it

[www.aulss8.veneto.it](http://www.aulss8.veneto.it)

Per l'Azienda ULSS 8  
*Il Direttore Generale*  
dott.ssa Patrizia Simionato

Per il Soggetto privato accreditato  
*Il Legale Rappresentante*  
prof. Diego Peron

**Data**

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ., si approvano e distintamente sottoscrivono le previsioni contrattuali di cui agli artt. 1 - Oggetto, 2 - Obblighi del Soggetto accreditato, 7 - Eventi modificativi e cause di risoluzione dell'accordo contrattuale, 10 - Controversie.

**Letto, firmato e sottoscritto**

Per l'Azienda ULSS 8  
*Il Direttore Generale*  
dott.ssa Patrizia Simionato

Per il Soggetto privato accreditato  
*Il Legale Rappresentante*  
prof. Diego Peron

**Data**

ALLEGATO A

## PROTOCOLLO tra L'AZIENDA ULSS 8 "BERICA" e il Soggetto accreditato

### PROCEDURE DI INSERIMENTO E DI GESTIONE DEI PERCORSI INDIVIDUALIZZATI A FAVORE DEGLI OSPITI ASSISTITI NELLA STRUTTURA

I percorsi terapeutico-riabilitativi si rivolgono a pazienti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope residenti sia nel territorio dell'Azienda ULSS 8 Berica che fuori territorio, avviati da parte dell'Azienda Sanitaria Locale di residenza del paziente che si assume anche l'onere del pagamento della retta.

#### **Modalità di ammissione del paziente.**

L'ammissione al trattamento in comunità nelle strutture e tipologie di offerta individuate avviene sulla base della richiesta dell'Azienda Sanitaria Locale di residenza del paziente in attuazione del programma terapeutico elaborato dal competente Ser.D ai sensi dell'art. 122 del DPR. n. 309 del 1990, e secondo le modalità di seguito descritte. Si richiama nel merito quanto stabilito dalla DGR 2212/16, così come sotto riportato:

*“Si precisa che l'accoglienza presso i Servizi accreditati costituisce una parte del percorso terapeutico, la cui continuità e coerenza è garantita dal Servizio pubblico per le Dipendenze (Ser.D). Ove il Ser.D che ha in carico il paziente ravvisi l'opportunità che questi usufruisca di un percorso presso un ente accreditato:*

- 1. individua una struttura idonea sulla base delle caratteristiche del paziente;*
- 2. individua obiettivi e durata del percorso;*
- 3. contatta la struttura e ne verifica la disponibilità, concordando le caratteristiche del percorso;*
- 4. compila e trasmette all'ente accreditato una scheda valutativa del paziente contenente la storia personale e di malattia, la situazione attuale, eventuali diagnosi comorbili, la terapia farmacologica in atto, gli obiettivi e la durata del percorso;*
- 5. verifica periodicamente la situazione ed il raggiungimento degli obiettivi riformulando eventualmente il programma iniziale.*

*Il paziente che si rivolgesse direttamente all'ente accreditato va rinviato al Ser.D competente per territorio di residenza per valutazione e definizione del programma terapeutico.*

L'ammissione ha luogo mediante l'invio di apposita lettera d'impegno, conforme al testo prodotto in allegato redatto sullo schema tipo di cui al DM 19.2.93, che deve essere controfirmata per accettazione dal Soggetto accreditato. Il riconoscimento della prestazione economica dovuta non può avere decorrenza anteriore alla data di inserimento formalizzata dal Ser.D.

L'ammissione è subordinata all'assenso del paziente, che deve essere informato sugli obiettivi del progetto riabilitativo, sui metodi adottati e sulle regole di cui si chiede il rispetto. Nel caso in cui il soggetto sia minorenne, l'assenso è espresso da chi esercita la relativa potestà parentale.

#### **Gestione del programma: permanenza, trasferimenti interni e assenze.**

Nello svolgimento del progetto il Soggetto accreditato si impegna a rispettare i fondamentali diritti della persona e ad evitare, in tutte le fasi del trattamento, ogni forma di costrizione, garantendo la volontarietà della permanenza nella struttura, la tutela della privacy e il consenso informato.

Per ciascun paziente inserito il Soggetto accreditato provvede a predisporre un progetto individuale di riabilitazione e reinserimento in attuazione del programma terapeutico predisposto dal Ser.D, indicando il periodo presunto di permanenza in comunità.

Il Ser.D verifica periodicamente l'andamento del programma terapeutico. Ogni eventuale variazione del progetto riabilitativo è congiuntamente concordata, e viene formalizzata.

Parimenti per iscritto il Soggetto accreditato deve comunicare con immediatezza al Ser.D ogni intervenuta temporanea assenza dalla struttura ospitante a qualsiasi titolo essa avvenga (ricovero in strutture sanitarie, temporanei periodi di rientro al domicilio, etc), ogni sospensione e/o interruzione del programma intrapreso indicandone le motivazioni, nonché la sua cessazione (per autodimissioni o abbandono) o la positiva conclusione.

Lo stesso è inoltre tenuto a comunicare con uguale modalità l'esistenza di ciascun impedimento che, causato dal paziente, renda impossibile effettuare la prestazione concordata.

Per esigenze terapeutico-riabilitative il medesimo Soggetto può operare il trasferimento del paziente nell'ambito delle sedi operative di cui la comunità si compone come in premessa descritte, concordandolo preventivamente con il Ser.D di residenza dell'utente e dandone al Servizio comunicazione scritta.

### **Durata e conclusione del programma.**

La durata del progetto è stabilita a priori con il Servizio inviante.

Qualora, durante lo svolgimento del percorso riabilitativo, se ne valuti e se ne motivi l'opportunità, la stessa può essere congiuntamente ridefinita, riconsiderando e conseguentemente modificando tempi di realizzazione, modalità di attuazione e obiettivi da realizzare.

Al termine del programma concordato verranno congiuntamente verificati i risultati conseguiti.

Nel caso in cui dalla verifica emerga la necessità di un ulteriore prolungamento del periodo di permanenza, il trattamento può continuare per un nuovo periodo, concordemente determinato.

L'Azienda ULSS 8 Berica, nel provvedere al monitoraggio in progress del percorso riabilitativo intrapreso dai pazienti e alla valutazione degli obiettivi raggiunti e dei risultati conseguiti, può:

- compiere controlli circa il permanere dell'appropriatezza degli inserimenti e l'aderenza delle caratteristiche degli ospiti a quanto riportato nei fascicoli sanitari,
- vigilare sull'appropriatezza dei requisiti concordati per tutti gli altri livelli di intervento,
- accedere alla documentazione e, qualora necessario, acquisire copia documentale riguardante l'organizzazione e la gestione delle prestazioni e dei servizi al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.

**ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L’AZIENDA ULSS E I SOGGETTI ACCREDITATI PRIVATI EROGATORI DI PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIE**

tra

l’Azienda Unità Locale Socio Sanitaria 8 “Berica” (di seguito denominata “Azienda ULSS”) con sede legale a Vicenza in viale Rodolfi n. 37, cod. fisc. e P. IVA n. 02441500242, nella persona del Direttore Generale, legale rappresentante pro-tempore, dott.ssa Patrizia Simionato, domiciliato per la carica presso la sede dell’Azienda ULSS;

e

il Soggetto privato accreditato istituzionalmente “Airone” Coop. Soc. a r.l. – ONLUS (di seguito denominato “Soggetto accreditato”) con sede legale ad Agugliaro (VI) in via Motterelle n. 10, p.iva n. 002286500240, nella persona del legale rappresentante pro-tempore dott. Emanuele Prosepe, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

Premesso che:

- la Regione del Veneto con LR n. 22 del 2002 ha disciplinato i criteri per l’autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie, sociosanitarie e sociali, nonché per l’accreditamento e la vigilanza delle stesse, siano esse gestite da soggetti aventi natura giuridica pubblica che di diritto privato;
- l’articolo 15, comma 1 della LR n. 22 del 2002 stabilisce e precisa che *“l’autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell’offerta in attuazione della programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale”*;
- l’articolo 15, comma 2 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che *“l’accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell’ambito degli interventi di cui alla legge n. 328 del 2000”*;
- l’articolo 17, comma 1 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che *“l’accreditamento istituzionale per l’erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti di cui all’articolo 8 quinquies del D.Lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni, nell’ambito del livello di spesa annualmente definito e delle quantità e tipologie annualmente individuate dalla Regione ai sensi della normativa vigente”*;
- l’articolo 17 comma 3 della L.R. 16 agosto 2002 n. 22 stabilisce che il Direttore Generale dell’Azienda ULSS territorialmente competente provvede alla stipula degli accordi contrattuali, di cui all’articolo 8-quinquies del D.Lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i., con i Soggetti Accreditati Istituzionalmente, sulla base della disciplina definita dalla Giunta Regionale *“mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l’indicazione delle quantità e delle tipologie di prestazioni da erogare e le modalità delle verifiche e dei controlli”*;

- la Giunta Regionale con deliberazione n. 1438 del 5.9.2017, attuativa di quanto previsto dall'articolo 17 della LR n. 22 del 2002, ha disciplinato i contenuti del presente accordo contrattuale al fine di assicurare una omogenea e uniforme applicazione della norma richiamata;
- il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di residenza dell'utente, tenuto conto del fabbisogno e delle risorse disponibili stabilite dalla programmazione della propria Regione nel vincolo della sostenibilità economico-finanziaria dell'intero sistema di offerta del SSR, formula la programmazione delle proprie risorse aziendali secondo criteri che assicurano l'appropriatezza nella presa in carico dei pazienti rispetto al soddisfacimento dei singoli bisogni terapeutici di inserimento semiresidenziale, residenziale, di assistenza domiciliare e territoriale;
- le quantità e le tipologie di prestazioni sanitarie e sociosanitarie da erogare per conto del SSR a favore dei pazienti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope che necessitano di un trattamento in comunità terapeutica sono autonomamente definite dal Ser.D di residenza dell'utente, mediante l'individuazione di progetti terapeutici riabilitativi individualizzati previsti dalla normativa vigente;
- l'erogazione delle prestazioni avviene nel limite delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione di ciascuna Regione e a seguito dell'invio autorizzato dal suddetto Ser.D mediante lettera di impegno di spesa, secondo lo schema tipo di cui al DM 19.2.93;
- la retta a carico dell'Azienda Sanitaria Locale di residenza del paziente inserito, applicabile alle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale, è stabilita dalla normativa regionale in materia con riferimento alle singole tipologie/unità di offerta così come approvate e disciplinate con DGR n. 3703/06, DGR n. 3618/07 e DGR 1355/08;
- il Soggetto accreditato svolge la propria attività erogando servizi diretti al recupero della salute fisica o psichica dei pazienti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope secondo modalità di intervento conformi alle norme di legge, regolamentari e di indirizzo sia statali che regionali, nel rispetto dei requisiti prescritti per l'iscrizione all'albo regionale e degli standard strutturali, organizzativi e funzionali atti all'erogazione dei servizi (DGR 84/07). Il medesimo si avvale delle Unità di Offerta di seguito descritte, articolate nelle sedi operative sotto riportate autorizzate e accreditate con i provvedimenti a fianco di ciascuna indicati:

Tipologia di Servizio	Struttura / sede operativa	Decreto Regionale di autorizzazione all'esercizio	DGR di accreditamento	AULSS di riferimento
Residenziale tipo C (specialistico)	c.t. "Airone" - via Motterelle, 10 - 36020 Agugliaro (VI)	DDR n. 244 del 29.5.19 <i>Presentata domanda di rinnovo il 25.3.24</i>	DGR n. 1360 del 22.8.2017 <i>Presentata domanda di rinnovo il 31.7.20</i>	8 Berica, ex 6

Preso atto che la Regione Veneto, nelle more dell'adeguamento del vigente sistema di accreditamento alle disposizioni attuative di cui all'art. 8 quater del D.Lgs. n 502/1992, come modificato dalla L. n. 118/2022 e dei successivi decreti ministeriali attuativi, ha disposto con la DGR n. 1680 del 29.12.2023 *“la proroga tecnica dell'accreditamento istituzionale fino al 31 dicembre 2024 per tutti gli accreditamenti istituzionali pubblici e privati, di ambito sanitario e socio-sanitario, aventi scadenza nel 2023 e nel 2024, nonché per ogni altro accreditamento istituzionale per cui - tenuto conto delle eventuali proroghe già concesse - sia già decorso oltre un triennio dalla data del rilascio o del rinnovo dell'accreditamento istituzionale, fatti salvi i procedimenti in itinere per i quali sono tuttora in corso le relative istruttorie”*, specificando al riguardo che *“rientrano altresì nella summenzionata disposizione generale di proroga tecnica” - tra gli altri - “i soggetti pubblici e privati che erogano prestazioni socio-sanitarie nell'area dei soggetti dipendenti da sostanze d'abuso”, quali i “Servizi territoriali, di pronta accoglienza, ambulatoriali, semiresidenziali e residenziali”*.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

### **Articolo 1 - Oggetto**

Nelle sopra descritte Unità di Offerta vengono erogate le prestazioni sanitarie e sociosanitarie rientranti nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza, nonché degli eventuali livelli integrativi regionali, nel rispetto delle funzioni ed attività dalle disposizioni regionali per queste tipologie previste e del tetto di spesa a carico delle risorse sanitarie determinato e stabilito dalla programmazione di ciascuna Regione nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario dell'intero sistema di offerta del SSR.

### **Articolo 2 - Obblighi del Soggetto accreditato**

Il Soggetto accreditato:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge, regolamenti e, comunque, delle norme di ogni rango e tipo, nessuna esclusa, in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività, compreso il regolare inquadramento contrattuale, del proprio personale dipendente e di quello dipendente da soggetti terzi cui sia affidata l'esecuzione di servizi, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento ed integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali rappresentative a livello nazionale;
- garantisce l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale; comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività oggetto del presente accordo con un preavviso che dev'essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza;
- osserva le procedure di accoglienza e di gestione dei programmi a favore degli ospiti descritte nell'allegato A;
- garantisce l'osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile;
- garantisce l'osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:
  - tariffe e/o quote di rilievo sanitario secondo i provvedimenti specifici della Giunta regionale;
  - verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario e sociosanitario;
  - incompatibilità del personale adibito all'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale, nonché dei titolari di una partecipazione nel Soggetto accreditato;
  - eventuale compartecipazione alle spese da parte del cittadino;
  - mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale;
  - tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile;
  - sistema informativo sanitario e sociosanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'Azienda ULSS, della Regione del Veneto e del Ministero competente;
  - pubblicazione nel proprio sito ufficiale di quanto eventualmente percepito qualora risulti destinatario di finanziamenti pubblici o di convenzioni con la Pubblica Amministrazione, finalizzati all'erogazione di servizi (L.R. 23 del 29.6.2012, art. 15).

### **Articolo 3 - Obblighi dell'Azienda ULSS**

L'Azienda ULSS garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività.

L'Azienda ULSS comunica tempestivamente al Soggetto accreditato ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo contrattuale ai fini della modifica del medesimo, nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dallo stesso Soggetto accreditato.



L'Azienda ULSS garantisce il rispetto delle procedure di inserimento e di gestione dei programmi a favore degli ospiti descritte nell'allegato A.

#### **Articolo 4 – Remunerazione e pagamento delle prestazioni**

L'Azienda Sanitaria Locale riconosce al Soggetto accreditato il corrispettivo delle prestazioni da questo rese secondo quanto disposto dalla DGR n. 651/22 che, in esecuzione della precedente DGR n. 51/22, “si propone di riqualificare ed aggiornare il Sistema delle Dipendenze della Regione del Veneto” e contestualmente “avvia una metodica di budget triennale per il pagamento dei Livelli Essenziali di Assistenza per persone con dipendenze patologiche per il triennio 2022-2024”.

La medesima DGR 651/22, all'allegato B, pag. 6, riporta che *“al fine di riconoscere l'incremento dei costi alle Strutture oggetto della definizione dei limiti di budget (dovuto ad aumenti contrattuali, adeguamenti e miglioramenti qualitativi), si applica un fattore di compensazione del 10% sulla retta prevista dai provvedimenti regionali in materia. Le tariffe non vengono comunque modificate.”*

Si dà atto che le stesse - IVA esclusa - sono indicate nella DGR n. 3703 del 28.11.2006, confermate con successiva DGR n. 3618 del 13.11.2007.

Per i pazienti residenti nella Regione Veneto ospitati dal Soggetto accreditato, l'Azienda ULSS remunera le prestazioni dallo stesso erogate esclusivamente nei limiti del tetto di spesa a carico delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione regionale, secondo le specifiche indicazioni e le modalità individuate dalla DGR n. 2212/16 e seguenti, messe a regime con la DGR 1969/18 e ribadite dalla nota regionale 27.2.17 prot. 79096, qui di seguito riportate:

*... “Il budget assegnato a ciascuna struttura accreditata costituisce il tetto economico massimo di servizi acquistabili dal SSR Veneto per tutti i propri assistiti”.*

*... “L'Azienda ULSS erogherà mensilmente l'80% della quota mensile del budget annuo assegnato ai servizi di ciascun ente gestore. Gli enti gestori entro il 15-esimo giorno successivo alla scadenza di ciascun trimestre trasmetteranno all'Azienda Ulss competente territorialmente il saldo corrispondente alle prestazioni erogate dai suoi servizi nel trimestre, secondo il sistema informativo GEKI. Il saldo finale annuo non potrà comunque superare la quota totale del budget annuo assegnato dalla regione a ciascun servizio.”*

*... “Dal sistema informativo GEKI dovrà essere evidente il dettaglio dell'Ulss di appartenenza dell'assistito: tale informazione sarà utile per la valorizzazione delle poste di scambio (ricavo e costo), nonché per la loro compensazione mediante apposita procedura regionale.”*

*... “Nei saldi trimestrali definiti in riferimento ai budget assegnati agli enti gestori (corrispondenti alla somma dei budget dei servizi dell'Ente Gestore), è consentita la compensazione fra le quote dei servizi gestiti dallo stesso ente; ossia la quota di un servizio che ha superato il budget assegnato può compensare quella di un altro servizio, sempre dello stesso ente gestore, che non ha raggiunto la quota assegnata di budget.*

*Lo stesso principio di compensazione va applicato alle rendicontazioni trimestrali. Più precisamente: il saldo di ogni trimestre non può superare la quota corrispondente ad un quarto della quota annua assegnata all'ente gestore, ma è consentito riportare eventuali quote eccedenti nella rendicontazione dei trimestri successivi in cui non sono state raggiunte le quote massime trimestrali di saldo.*

*In ogni caso il saldo finale annuo di ciascun Ente Gestore va corrisposto in funzione dei servizi erogati ma non oltre la quota annua assegnata dalla regione all'Ente Gestore.”*

In forza del presente accordo contrattuale l'Azienda ULSS effettua il pagamento delle competenze di propria spettanza al Soggetto accreditato entro il termine di giorni 60 dal ricevimento della fattura e della documentazione richiesta.

L'Azienda ULSS si riserva inoltre di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni effettuate a seguito di accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni previste nel presente accordo. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentate del Soggetto accreditato e/o con il Direttore responsabile del programma terapeutico, eventualmente coadiuvato e assistito dai componenti l'équipe professionale cui si riferisce la presunta violazione.

Per i pazienti residenti fuori Regione ospitati dal Soggetto accreditato, questo provvede a fatturare con cadenza mensile il corrispettivo delle prestazioni rese direttamente all'Azienda Sanitaria Locale di residenza



dell'utente inserito, la quale effettua il pagamento delle relative competenze spettanti. La fattura è emessa non prima della fine del mese di effettuazione delle prestazioni. Dove non diversamente disciplinato, si richiamano le modalità contenute nello schema tipo di convenzione di cui al DM 19.2.93.

In ogni caso il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte.

#### **Articolo 5 - Requisiti autorizzativi e di accreditamento**

Il Soggetto accreditato si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa statale e regionale vigente. Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni nel rispetto degli standard previsti dalla L.R. n. 22 del 2002 e s.m.i. e dai provvedimenti attuativi della stessa, e ad attuare iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.

#### **Articolo 6 - Durata dell'accordo contrattuale**

Il presente accordo contrattuale decorre dal 1<sup>a</sup> gennaio 2024 e ha durata triennale. Non è ammessa la proroga automatica.

Esso si risolve automaticamente in caso di revoca dell'accreditamento istituzionale o di mancato rinnovo.

In caso di cessazione dell'attività su iniziativa del Soggetto accreditato, corre l'obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all'Azienda ULSS con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo.

#### **Articolo 7 - Eventi modificativi e cause di risoluzione dell'accordo contrattuale**

Il Soggetto accreditato accetta che:

- l'accreditamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non sia cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'Azienda ULSS, espresso anche a seguito dei controlli antimafia previsti dalla normativa vigente, secondo le modalità di cui alla DGR 6.11.2012, n. 2201; la cessione dell'accordo contrattuale a terzi non autorizzata non produce effetti nei confronti dell'Azienda ULSS: il Soggetto subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;
- ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare) ed oggettive (ad es. spostamento della sede operativa), deve essere tempestivamente comunicato alla Regione del Veneto e all'Azienda ULSS competente territorialmente, secondo quanto previsto dalla DGR 6.11.2012, n. 2201.

Il presente accordo contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo al Soggetto accreditato previamente accertato dall'Azienda ULSS;
- accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;
- accertamento - ove applicabile - di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti operanti per il Soggetto accreditato e ai relativi titolari di partecipazioni.

Nei casi di risoluzione di diritto viene disposta la revoca dell'accreditamento.

L'Azienda ULSS si riserva di sospendere in via cautelare, con apposito atto contenente l'indicazione della durata della sospensione, l'efficacia del presente accordo contrattuale per il tempo necessario ai fini della verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di diritto. L'Azienda ULSS si riserva inoltre di disporre analogha sospensione, per un tempo espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità del servizio.

#### **Articolo 8 - Effetti dell'accordo contrattuale**

Il presente accordo contrattuale ha effetto, oltre che tra le parti contraenti, anche nei confronti di tutte le Aziende Sanitarie Locali del Servizio Sanitario Nazionale, sulla base delle disposizioni del Ministero della

Sanità - Servizio Centrale Dipendenze Alcol e Sostanze Stupefacenti - richiamate nella circolare della Regione Veneto 29.11.94 prot. 5209/20720, le quali legittimano alla stipula della convenzione soltanto l'Unità Sanitaria Locale territorialmente competente e sottolineano "l'efficacia" che tale convenzione "ha nei confronti di tutte le altre USL anche se ubicate fuori Regione".

#### **Articolo 9 - Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali**

Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

#### **Articolo 10 - Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale**

Eventuali modifiche al presente accordo contrattuale potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione del Veneto.

Eventuali integrazioni al presente accordo contrattuale, finalizzate al perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria e sociosanitaria regionale e locale, potranno essere inserite previo consenso di entrambe le parti.

#### **Articolo 11 - Privacy**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29 del D. Lgs. N. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", il Soggetto accreditato è nominato responsabile esterno del trattamento dei dati personali per quanto necessario alla corretta esecuzione del presente contratto. In particolare, l'erogatore si impegna a porre in essere le misure di sicurezza disposte dalla normativa vigente, allo scopo di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di dati personali e sensibili, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità per le quali essi sono raccolti.

#### **Articolo 12 - Controversie**

Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute in via esclusiva al giudice del foro competente.

#### **Articolo 13 - Registrazione**

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

#### **Articolo 14 - Norma di rinvio**

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

#### **Letto, firmato e sottoscritto**

Per l'Azienda ULSS 8  
*Il Direttore Generale*  
dott.ssa Patrizia Simionato

Per il Soggetto privato accreditato  
*Il Legale Rappresentante*  
dott. Emanuele Prosepe

**Data**

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

**AZIENDA ULSS N. 8 BERICA**

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

COD. REGIONE 050–COD. U.L.SS.508 COD.FISC. E P.IVA 02441500242 – Cod. iPA AUV

Tel. 0444 753111 - Fax 0444-931178 e-mail protocollo@aulss8.veneto.it

PEC protocollo.aulss8@pecveneto.it

[www.aulss8.veneto.it](http://www.aulss8.veneto.it)

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ., si approvano e distintamente sottoscrivono le previsioni contrattuali di cui agli artt. 1 - Oggetto, 2 - Obblighi del Soggetto accreditato, 7 - Eventi modificativi e cause di risoluzione dell'accordo contrattuale, 10 - Controversie.

**Letto, firmato e sottoscritto**

Per l'Azienda ULSS 8  
*Il Direttore Generale*  
dott.ssa Patrizia Simionato

Per il Soggetto privato accreditato  
*Il Legale Rappresentante*  
dott. Emanuele Prosepe

**Data**

ALLEGATO A

## PROTOCOLLO tra L'AZIENDA ULSS 8 "BERICA" e il Soggetto accreditato

### PROCEDURE DI INSERIMENTO E DI GESTIONE DEI PERCORSI INDIVIDUALIZZATI A FAVORE DEGLI OSPITI ASSISTITI NELLA STRUTTURA

I percorsi terapeutico-riabilitativi si rivolgono a pazienti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope residenti sia nel territorio dell'Azienda ULSS 8 Berica che fuori territorio, avviati da parte dell'Azienda Sanitaria Locale di residenza del paziente che si assume anche l'onere del pagamento della retta.

#### **Modalità di ammissione del paziente.**

L'ammissione al trattamento in comunità nelle strutture e tipologie di offerta individuate avviene sulla base della richiesta dell'Azienda Sanitaria Locale di residenza del paziente in attuazione del programma terapeutico elaborato dal competente Ser.D ai sensi dell'art. 122 del DPR. n. 309 del 1990, e secondo le modalità di seguito descritte. Si richiama nel merito quanto stabilito dalla DGR 2212/16, così come sotto riportato:

*“Si precisa che l'accoglienza presso i Servizi accreditati costituisce una parte del percorso terapeutico, la cui continuità e coerenza è garantita dal Servizio pubblico per le Dipendenze (Ser.D). Ove il Ser.D che ha in carico il paziente ravvisi l'opportunità che questi usufruisca di un percorso presso un ente accreditato:*

- 1. individua una struttura idonea sulla base delle caratteristiche del paziente;*
- 2. individua obiettivi e durata del percorso;*
- 3. contatta la struttura e ne verifica la disponibilità, concordando le caratteristiche del percorso;*
- 4. compila e trasmette all'ente accreditato una scheda valutativa del paziente contenente la storia personale e di malattia, la situazione attuale, eventuali diagnosi comorbili, la terapia farmacologica in atto, gli obiettivi e la durata del percorso;*
- 5. verifica periodicamente la situazione ed il raggiungimento degli obiettivi riformulando eventualmente il programma iniziale.*

*Il paziente che si rivolgesse direttamente all'ente accreditato va rinviato al Ser.D competente per territorio di residenza per valutazione e definizione del programma terapeutico.*

L'ammissione ha luogo mediante l'invio di apposita lettera d'impegno, conforme al testo prodotto in allegato redatto sullo schema tipo di cui al DM 19.2.93, che deve essere controfirmata per accettazione dal Soggetto accreditato. Il riconoscimento della prestazione economica dovuta non può avere decorrenza anteriore alla data di inserimento formalizzata dal Ser.D.

L'ammissione è subordinata all'assenso del paziente, che deve essere informato sugli obiettivi del progetto riabilitativo, sui metodi adottati e sulle regole di cui si chiede il rispetto. Nel caso in cui il soggetto sia minorenne, l'assenso è espresso da chi esercita la relativa potestà parentale.

#### **Gestione del programma: permanenza, trasferimenti interni e assenze.**

Nello svolgimento del progetto il Soggetto accreditato si impegna a rispettare i fondamentali diritti della persona e ad evitare, in tutte le fasi del trattamento, ogni forma di costrizione, garantendo la volontarietà della permanenza nella struttura, la tutela della privacy e il consenso informato.

Per ciascun paziente inserito il Soggetto accreditato provvede a predisporre un progetto individuale di riabilitazione e reinserimento in attuazione del programma terapeutico predisposto dal Ser.D, indicando il periodo presunto di permanenza in comunità.

Il Ser.D verifica periodicamente l'andamento del programma terapeutico. Ogni eventuale variazione del progetto riabilitativo è congiuntamente concordata, e viene formalizzata.

Parimenti per iscritto il Soggetto accreditato deve comunicare con immediatezza al Ser.D ogni intervenuta temporanea assenza dalla struttura ospitante a qualsiasi titolo essa avvenga (ricovero in strutture sanitarie, temporanei periodi di rientro al domicilio, etc), ogni sospensione e/o interruzione del programma intrapreso indicandone le motivazioni, nonché la sua cessazione (per autodimissioni o abbandono) o la positiva conclusione.

Lo stesso è inoltre tenuto a comunicare con uguale modalità l'esistenza di ciascun impedimento che, causato dal paziente, renda impossibile effettuare la prestazione concordata.

Per esigenze terapeutico-riabilitative il medesimo Soggetto può operare il trasferimento del paziente nell'ambito delle sedi operative di cui la comunità si compone come in premessa descritte, concordandolo preventivamente con il Ser.D di residenza dell'utente e dandone al Servizio comunicazione scritta.

### **Durata e conclusione del programma.**

La durata del progetto è stabilita a priori con il Servizio inviante.

Qualora, durante lo svolgimento del percorso riabilitativo, se ne valuti e se ne motivi l'opportunità, la stessa può essere congiuntamente ridefinita, riconsiderando e conseguentemente modificando tempi di realizzazione, modalità di attuazione e obiettivi da realizzare.

Al termine del programma concordato verranno congiuntamente verificati i risultati conseguiti.

Nel caso in cui dalla verifica emerga la necessità di un ulteriore prolungamento del periodo di permanenza, il trattamento può continuare per un nuovo periodo, concordemente determinato.

L'Azienda ULSS 8 Berica, nel provvedere al monitoraggio in progress del percorso riabilitativo intrapreso dai pazienti e alla valutazione degli obiettivi raggiunti e dei risultati conseguiti, può:

- compiere controlli circa il permanere dell'appropriatezza degli inserimenti e l'aderenza delle caratteristiche degli ospiti a quanto riportato nei fascicoli sanitari,
- vigilare sull'appropriatezza dei requisiti concordati per tutti gli altri livelli di intervento,
- accedere alla documentazione e, qualora necessario, acquisire copia documentale riguardante l'organizzazione e la gestione delle prestazioni e dei servizi al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.

**ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L’AZIENDA ULSS E I SOGGETTI ACCREDITATI PRIVATI EROGATORI DI PRESTAZIONI SANITARIE E SOCIOSANITARIE**

tra

l’Azienda Unità Locale Socio Sanitaria 8 “Berica” (di seguito denominata “Azienda ULSS”) con sede legale a Vicenza in viale Rodolfi n. 37, cod. fisc. e P. IVA n. 02441500242, nella persona del Direttore Generale, legale rappresentante pro-tempore, dott.ssa Patrizia Simionato, domiciliato per la carica presso la sede dell’Azienda ULSS;

e

il Soggetto privato accreditato istituzionalmente “Comunità Papa Giovanni XXIII” Coop. Soc. a r.l. – ONLUS (di seguito denominato “Soggetto accreditato”) con sede legale a Rimini (RN) in via Valverde n. 10/B, p.iva n. 01970680409, nella persona del legale rappresentante pro-tempore dott.ssa Wanda Ciuffoli - che interviene nel presente atto per conto della propria sede operativa ubicata in via Giovannelli n. 1 a Lonigo (VI) -, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445 del 2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;

Premesso che:

- la Regione del Veneto con LR n. 22 del 2002 ha disciplinato i criteri per l’autorizzazione alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie, sociosanitarie e sociali, nonché per l’accreditamento e la vigilanza delle stesse, siano esse gestite da soggetti aventi natura giuridica pubblica che di diritto privato;
- l’articolo 15, comma 1 della LR n. 22 del 2002 stabilisce e precisa che *“l’autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio non produce effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di regolazione dell’offerta in attuazione della programmazione socio-sanitaria regionale e attuativa locale”*;
- l’articolo 15, comma 2 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che *“l’accreditamento istituzionale deve concorrere al miglioramento della qualità del sistema sanitario, socio-sanitario e sociale, garantendo ai cittadini adeguati livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni erogate per conto ed a carico del servizio sanitario nazionale e di quelle erogate nell’ambito degli interventi di cui alla legge n. 328 del 2000”*;
- l’articolo 17, comma 1 della LR n. 22 del 2002 stabilisce che *“l’accreditamento istituzionale per l’erogazione di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie non costituisce in capo alle aziende ed agli enti del servizio sanitario regionale un obbligo a corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori dei rapporti di cui all’articolo 8 quinquies del D.lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni, nell’ambito del livello di spesa annualmente definito e delle quantità e tipologie annualmente individuate dalla Regione ai sensi della normativa vigente”*;
- l’articolo 17 comma 3 della L.R. 16 agosto 2002 n. 22 stabilisce che il Direttore Generale dell’Azienda ULSS territorialmente competente provvede alla stipula degli accordi contrattuali, di cui all’articolo 8-quinquies del D.Lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i., con i Soggetti Accreditati Istituzionalmente, sulla base della disciplina definita dalla Giunta Regionale *“mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l’indicazione delle quantità e delle tipologie di prestazioni da erogare e le modalità delle verifiche e dei controlli”*;

- la Giunta Regionale con deliberazione n. 1438 del 5.9.2017, attuativa di quanto previsto dall’articolo 17 della LR n. 22 del 2002, ha disciplinato i contenuti del presente accordo contrattuale al fine di assicurare una omogenea e uniforme applicazione della norma richiamata;
- il Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di residenza dell’utente, tenuto conto del fabbisogno e delle risorse disponibili stabilite dalla programmazione della propria Regione nel vincolo della sostenibilità economico-finanziaria dell’intero sistema di offerta del SSR, formula la programmazione delle proprie risorse aziendali secondo criteri che assicurano l’appropriatezza nella presa in carico dei pazienti rispetto al soddisfacimento dei singoli bisogni terapeutici di inserimento semiresidenziale, residenziale, di assistenza domiciliare e territoriale;
- le quantità e le tipologie di prestazioni sanitarie e sociosanitarie da erogare per conto del SSR a favore dei pazienti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope che necessitano di un trattamento in comunità terapeutica sono autonomamente definite dal Ser.D di residenza dell’utente, mediante l’individuazione di progetti terapeutici riabilitativi individualizzati previsti dalla normativa vigente;
- l’erogazione delle prestazioni avviene nel limite delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione di ciascuna Regione e a seguito dell’invio autorizzato dal suddetto Ser.D mediante lettera di impegno di spesa, secondo lo schema tipo di cui al DM 19.2.93;
- la retta a carico dell’Azienda Sanitaria Locale di residenza del paziente inserito, applicabile alle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale, è stabilita dalla normativa regionale in materia con riferimento alle singole tipologie/unità di offerta così come approvate e disciplinate con DGR n. 3703/06, DGR n. 3618/07 e DGR 1355/08, nonché ai Servizi Territoriali individuati con DGR 247/15 e DGR 651/22 e approvati ed attivati con DDR n. 57/24, come peraltro declinati con nota regionale 26.2.24 prot. 98705;
- il Soggetto accreditato svolge la propria attività erogando servizi diretti al recupero della salute fisica o psichica dei pazienti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope secondo modalità di intervento conformi alle norme di legge, regolamentari e di indirizzo sia statali che regionali, nel rispetto dei requisiti prescritti per l'iscrizione all'albo regionale e degli standard strutturali, organizzativi e funzionali atti all'erogazione dei servizi (DGR 84/07). Il medesimo si avvale delle Unità di Offerta di seguito descritte, articolate nelle sedi operative sotto riportate autorizzate e accreditate con i provvedimenti a fianco di ciascuna indicati, e dei sottostanti elencati Servizi Territoriali:

Tipologia di Servizio	Struttura / sede operativa	Decreto Regionale di autorizzazione all’esercizio	DGR di accreditamento	AULSS di riferimento
Residenziale tipo B (intensivo)	c.t. “S. Daniele” - via Giovannelli, 1 - 36045 Lonigo (VI)	Decreto n. 298 del 30.5.2024	DGR n. 2102 del 30.12.2015	8 Berica, ex 5
Servizi Territoriali	Progetto “Pedagogico riabilitativo ed ergoterapico” Progetto “Famiglie in rete”	<i>Non abbisognano di autorizzazione e di accreditamento in quanto si configurano quali perfezionamento ed estensione di interventi attivi in Ente già accreditato (Decreto del Direttore Generale dell’Area Sanità e Sociale della Regione Veneto n. 72 del 10 luglio 2019)</i>		8 Berica

Preso atto che la Regione Veneto, nelle more dell’adeguamento del vigente sistema di accreditamento alle disposizioni attuative di cui all’art. 8 quater del D.Lgs. n 502/1992, come modificato dalla L. n. 118/2022 e dei successivi decreti ministeriali attuativi, ha disposto con la DGR n. 1680 del 29.12.2023 “*la proroga tecnica dell’accreditamento istituzionale fino al 31 dicembre 2024 per tutti gli accreditamenti istituzionali pubblici e privati, di ambito sanitario e socio-sanitario, aventi scadenza nel 2023 e nel 2024, nonché per ogni altro accreditamento istituzionale per cui - tenuto conto delle eventuali proroghe già concesse - sia già decorso oltre un triennio dalla data del rilascio o del rinnovo dell’accreditamento istituzionale, fatti salvi i procedimenti in itinere per i quali sono tuttora in corso le relative istruttorie*”, specificando al riguardo che “*rientrano altresì nella summenzionata disposizione generale di proroga tecnica*” - tra gli altri - “*i soggetti*



*pubblici e privati che erogano prestazioni socio-sanitarie nell'area dei soggetti dipendenti da sostanze d'abuso", quali i "Servizi territoriali, di pronta accoglienza, ambulatoriali, semiresidenziali e residenziali".*

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

### **Articolo 1 - Oggetto**

Nelle sopra descritte Unità di Offerta vengono erogate le prestazioni sanitarie e sociosanitarie rientranti nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza, nonché degli eventuali livelli integrativi regionali, nel rispetto delle funzioni ed attività dalle disposizioni regionali per queste tipologie previste e del tetto di spesa a carico delle risorse sanitarie determinato e stabilito dalla programmazione di ciascuna Regione nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario dell'intero sistema di offerta del SSR.

### **Articolo 2 - Obblighi del Soggetto accreditato**

Il Soggetto accreditato:

- garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge, regolamenti e, comunque, delle norme di ogni rango e tipo, nessuna esclusa, in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività, compreso il regolare inquadramento contrattuale, del proprio personale dipendente e di quello dipendente da soggetti terzi cui sia affidata l'esecuzione di servizi, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento ed integrativi regionali sottoscritti dalle parti datoriali e sindacali rappresentative a livello nazionale;
- garantisce l'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale; comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività oggetto del presente accordo con un preavviso che dev'essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza;
- osserva le procedure di accoglienza e di gestione dei programmi a favore degli ospiti descritte nell'allegato A;
- garantisce l'osservanza delle regole di correttezza e buona fede nell'esecuzione del presente accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile;
- garantisce l'osservanza della disciplina nazionale e delle regole attuative disposte dalla Regione del Veneto in materia di:
  - tariffe e/o quote di rilievo sanitario secondo i provvedimenti specifici della Giunta regionale;
  - verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario e sociosanitario;
  - incompatibilità del personale adibito all'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale, nonché dei titolari di una partecipazione nel Soggetto accreditato;
  - eventuale compartecipazione alle spese da parte del cittadino;
  - mantenimento e adeguamento continuo ai requisiti prescritti in materia di autorizzazione all'esercizio e accreditamento istituzionale;
  - tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, attraverso la stipula di idoneo contratto assicurativo di responsabilità civile;
  - sistema informativo sanitario e sociosanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'Azienda ULSS, della Regione del Veneto e del Ministero competente;
  - pubblicazione nel proprio sito ufficiale di quanto eventualmente percepito qualora risulti destinatario di finanziamenti pubblici o di convenzioni con la Pubblica Amministrazione, finalizzati all'erogazione di servizi (L.R. 23 del 29.6.2012, art. 15).

### **Articolo 3 - Obblighi dell'Azienda ULSS**

L'Azienda ULSS garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività.

L'Azienda ULSS comunica tempestivamente al Soggetto accreditato ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo contrattuale ai fini della modifica del medesimo, nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dallo stesso Soggetto accreditato.

L'Azienda ULSS garantisce il rispetto delle procedure di inserimento e di gestione dei programmi a favore degli ospiti descritte nell'allegato A.

#### **Articolo 4 – Remunerazione e pagamento delle prestazioni**

L'Azienda Sanitaria Locale riconosce al Soggetto accreditato il corrispettivo delle prestazioni da questo rese secondo quanto disposto dalla DGR n. 651/22 che, in esecuzione della precedente DGR n. 51/22, “si propone di riqualificare ed aggiornare il Sistema delle Dipendenze della Regione del Veneto” e contestualmente “avvia una metodica di budget triennale per il pagamento dei Livelli Essenziali di Assistenza per persone con dipendenze patologiche per il triennio 2022-2024”.

La medesima DGR 651/22, all'allegato B, pag. 6, riporta che “*al fine di riconoscere l'incremento dei costi alle Strutture oggetto della definizione dei limiti di budget (dovuto ad aumenti contrattuali, adeguamenti e miglioramenti qualitativi), si applica un fattore di compensazione del 10% sulla retta prevista dai provvedimenti regionali in materia. Le tariffe non vengono comunque modificate.*”

Si dà atto che le stesse - IVA esclusa - sono indicate nella DGR n. 3703 del 28.11.2006, confermate con successiva DGR n. 3618 del 13.11.2007.

Per la remunerazione delle prestazioni erogate dai Servizi Territoriali vale quanto disposto con DGR 247/15 e con nota regionale 26.2.24 prot. 98705.

Per i pazienti residenti nella Regione Veneto ospitati dal Soggetto accreditato, l'Azienda ULSS remunera le prestazioni dallo stesso erogate esclusivamente nei limiti del tetto di spesa a carico delle risorse sanitarie determinato dalla programmazione regionale, secondo le specifiche indicazioni e le modalità individuate dalla DGR n. 2212/16 e seguenti, messe a regime con la DGR 1969/18 e ribadite dalla nota regionale 27.2.17 prot. 79096, qui di seguito riportate:

...“*Il budget assegnato a ciascuna struttura accreditata costituisce il tetto economico massimo di servizi acquistabili dal SSR Veneto per tutti i propri assistiti.*”

...“*L'Azienda ULSS erogherà mensilmente l'80% della quota mensile del budget annuo assegnato ai servizi di ciascun ente gestore. Gli enti gestori entro il 15-esimo giorno successivo alla scadenza di ciascun trimestre trasmetteranno all'Azienda Ulss competente territorialmente il saldo corrispondente alle prestazioni erogate dai suoi servizi nel trimestre, secondo il sistema informativo GEKI. Il saldo finale annuo non potrà comunque superare la quota totale del budget annuo assegnato dalla regione a ciascun servizio.*”

...“*Dal sistema informativo GEKI dovrà essere evidente il dettaglio dell'Ulss di appartenenza dell'assistito: tale informazione sarà utile per la valorizzazione delle poste di scambio (ricavo e costo), nonché per la loro compensazione mediante apposita procedura regionale.*”

...“*Nei saldi trimestrali definiti in riferimento ai budget assegnati agli enti gestori (corrispondenti alla somma dei budget dei servizi dell'Ente Gestore), è consentita la compensazione fra le quote dei servizi gestiti dallo stesso ente; ossia la quota di un servizio che ha superato il budget assegnato può compensare quella di un altro servizio, sempre dello stesso ente gestore, che non ha raggiunto la quota assegnata di budget.*”

*Lo stesso principio di compensazione va applicato alle rendicontazioni trimestrali. Più precisamente: il saldo di ogni trimestre non può superare la quota corrispondente ad un quarto della quota annua assegnata all'ente gestore, ma è consentito riportare eventuali quote eccedenti nella rendicontazione dei trimestri successivi in cui non sono state raggiunte le quote massime trimestrali di saldo.*

*In ogni caso il saldo finale annuo di ciascun Ente Gestore va corrisposto in funzione dei servizi erogati ma non oltre la quota annua assegnata dalla regione all'Ente Gestore.*”

In forza del presente accordo contrattuale l'Azienda ULSS effettua il pagamento delle competenze di propria spettanza al Soggetto accreditato entro il termine di giorni 60 dal ricevimento della fattura e della documentazione richiesta.

L'Azienda ULSS si riserva inoltre di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni effettuate a seguito di accertamenti di gravi violazioni di legge e delle disposizioni previste nel presente accordo. I

controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentante del Soggetto accreditato e/o con il Direttore responsabile del programma terapeutico, eventualmente coadiuvato e assistito dai componenti l'équipe professionale cui si riferisce la presunta violazione.

Per i pazienti residenti fuori Regione ospitati dal Soggetto accreditato, questo provvede a fatturare con cadenza mensile il corrispettivo delle prestazioni rese direttamente all'Azienda Sanitaria Locale di residenza dell'utente inserito, la quale effettua il pagamento delle relative competenze spettanti. La fattura è emessa non prima della fine del mese di effettuazione delle prestazioni. Dove non diversamente disciplinato, si richiamano le modalità contenute nello schema tipo di convenzione di cui al DM 19.2.93.

In ogni caso il pagamento delle fatture non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, risultassero non dovute o dovute solo in parte.

#### **Articolo 5 - Requisiti autorizzativi e di accreditamento**

Il Soggetto accreditato si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa statale e regionale vigente. Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni nel rispetto degli standard previsti dalla L.R. n. 22 del 2002 e s.m.i. e dai provvedimenti attuativi della stessa, e ad attuare iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.

#### **Articolo 6 - Durata dell'accordo contrattuale**

Il presente accordo contrattuale decorre dal 1° gennaio 2024 e ha durata triennale. Non è ammessa la proroga automatica.

Esso si risolve automaticamente in caso di revoca dell'accREDITAMENTO istituzionale o di mancato rinnovo.

In caso di cessazione dell'attività su iniziativa del Soggetto accreditato, corre l'obbligo per il medesimo di darne preventiva comunicazione all'Azienda ULSS con preavviso di almeno 90 giorni, garantendo comunque la continuità delle prestazioni per tale periodo.

#### **Articolo 7 - Eventi modificativi e cause di risoluzione dell'accordo contrattuale**

Il Soggetto accreditato accetta che:

- l'accREDITAMENTO, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non sia cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'Azienda ULSS, espresso anche a seguito dei controlli antimafia previsti dalla normativa vigente, secondo le modalità di cui alla DGR 6.11.2012, n. 2201; la cessione dell'accordo contrattuale a terzi non autorizzata non produce effetti nei confronti dell'Azienda ULSS: il Soggetto subentrato deve stipulare un nuovo contratto agli stessi patti e condizioni previsti nel presente accordo contrattuale;
- ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo, subentro di altro titolare) ed oggettive (ad es. spostamento della sede operativa), deve essere tempestivamente comunicato alla Regione del Veneto e all'Azienda ULSS competente territorialmente, secondo quanto previsto dalla DGR 6.11.2012, n. 2201.

Il presente accordo contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo al Soggetto accreditato previamente accertato dall'Azienda ULSS;
- accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;
- accertamento - ove applicabile - di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti operanti per il Soggetto accreditato e ai relativi titolari di partecipazioni.

Nei casi di risoluzione di diritto viene disposta la revoca dell'accREDITAMENTO.

L'Azienda ULSS si riserva di sospendere in via cautelare, con apposito atto contenente l'indicazione della durata della sospensione, l'efficacia del presente accordo contrattuale per il tempo necessario ai fini della verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di diritto. L'Azienda ULSS si riserva inoltre di

disporre analogo sospensione, per un tempo espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità del servizio.

#### **Articolo 8 - Effetti dell'accordo contrattuale**

Il presente accordo contrattuale ha effetto, oltre che tra le parti contraenti, anche nei confronti di tutte le Aziende Sanitarie Locali del Servizio Sanitario Nazionale, sulla base delle disposizioni del Ministero della Sanità - Servizio Centrale Dipendenze Alcol e Sostanze Stupefacenti - richiamate nella circolare della Regione Veneto 29.11.94 prot. 5209/20720, le quali legittimano alla stipula della convenzione soltanto l'Unità Sanitaria Locale territorialmente competente e sottolineano "l'efficacia" che tale convenzione "ha nei confronti di tutte le altre USL anche se ubicate fuori Regione".

#### **Articolo 9 - Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali**

Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

#### **Articolo 10 - Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale**

Eventuali modifiche al presente accordo contrattuale potranno essere inserite previa acquisizione del parere favorevole della Regione del Veneto.

Eventuali integrazioni al presente accordo contrattuale, finalizzate al perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria e sociosanitaria regionale e locale, potranno essere inserite previo consenso di entrambe le parti.

#### **Articolo 11 - Privacy**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29 del D. Lgs. N. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", il Soggetto accreditato è nominato responsabile esterno del trattamento dei dati personali per quanto necessario alla corretta esecuzione del presente contratto. In particolare, l'erogatore si impegna a porre in essere le misure di sicurezza disposte dalla normativa vigente, allo scopo di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di dati personali e sensibili, nonché di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità per le quali essi sono raccolti.

#### **Articolo 12 - Controversie**

Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute in via esclusiva al giudice del foro competente.

#### **Articolo 13 - Registrazione**

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

#### **Articolo 14 - Norma di rinvio**

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

#### **Letto, firmato e sottoscritto**

Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

**AZIENDA ULSS N. 8 BERICA**

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

COD. REGIONE 050–COD. U.L.SS.508 COD.FISC. E P.IVA 02441500242 – Cod. iPA AUV

Tel. 0444 753111 - Fax 0444-931178 e-mail protocollo@aulss8.veneto.it

PEC protocollo.aulss8@pecveneto.it

[www.aulss8.veneto.it](http://www.aulss8.veneto.it)

Per l'Azienda ULSS 8  
*Il Direttore Generale*  
dott.ssa Patrizia Simionato

Per il Soggetto privato accreditato  
*Il Legale Rappresentante*  
dott.ssa Wanda Ciuffoli

**Data**

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ., si approvano e distintamente sottoscrivono le previsioni contrattuali di cui agli artt. 1 - Oggetto, 2 - Obblighi del Soggetto accreditato, 7 - Eventi modificativi e cause di risoluzione dell'accordo contrattuale, 10 - Controversie.

**Letto, firmato e sottoscritto**

Per l'Azienda ULSS 8  
*Il Direttore Generale*  
dott.ssa Patrizia Simionato

Per il Soggetto privato accreditato  
*Il Legale Rappresentante*  
dott.ssa Wanda Ciuffoli

**Data**

ALLEGATO A

## PROTOCOLLO tra L'AZIENDA ULSS 8 "BERICA" e il Soggetto accreditato

### PROCEDURE DI INSERIMENTO E DI GESTIONE DEI PERCORSI INDIVIDUALIZZATI A FAVORE DEGLI OSPITI ASSISTITI NELLA STRUTTURA

I percorsi terapeutico-riabilitativi si rivolgono a pazienti dipendenti da sostanze stupefacenti o psicotrope residenti sia nel territorio dell'Azienda ULSS 8 Berica che fuori territorio, avviati da parte dell'Azienda Sanitaria Locale di residenza del paziente che si assume anche l'onere del pagamento della retta.

#### **Modalità di ammissione del paziente.**

L'ammissione al trattamento in comunità nelle strutture e tipologie di offerta individuate avviene sulla base della richiesta dell'Azienda Sanitaria Locale di residenza del paziente in attuazione del programma terapeutico elaborato dal competente Ser.D ai sensi dell'art. 122 del DPR. n. 309 del 1990, e secondo le modalità di seguito descritte. Si richiama nel merito quanto stabilito dalla DGR 2212/16, così come sotto riportato:

*“Si precisa che l'accoglienza presso i Servizi accreditati costituisce una parte del percorso terapeutico, la cui continuità e coerenza è garantita dal Servizio pubblico per le Dipendenze (Ser.D). Ove il Ser.D che ha in carico il paziente ravvisi l'opportunità che questi usufruisca di un percorso presso un ente accreditato:*

- 1. individua una struttura idonea sulla base delle caratteristiche del paziente;*
- 2. individua obiettivi e durata del percorso;*
- 3. contatta la struttura e ne verifica la disponibilità, concordando le caratteristiche del percorso;*
- 4. compila e trasmette all'ente accreditato una scheda valutativa del paziente contenente la storia personale e di malattia, la situazione attuale, eventuali diagnosi comorbili, la terapia farmacologica in atto, gli obiettivi e la durata del percorso;*
- 5. verifica periodicamente la situazione ed il raggiungimento degli obiettivi riformulando eventualmente il programma iniziale.*

*Il paziente che si rivolgesse direttamente all'ente accreditato va rinviato al Ser.D competente per territorio di residenza per valutazione e definizione del programma terapeutico.*

L'ammissione ha luogo mediante l'invio di apposita lettera d'impegno, conforme al testo prodotto in allegato redatto sullo schema tipo di cui al DM 19.2.93, che deve essere controfirmata per accettazione dal Soggetto accreditato. Il riconoscimento della prestazione economica dovuta non può avere decorrenza anteriore alla data di inserimento formalizzata dal Ser.D.

L'ammissione è subordinata all'assenso del paziente, che deve essere informato sugli obiettivi del progetto riabilitativo, sui metodi adottati e sulle regole di cui si chiede il rispetto. Nel caso in cui il soggetto sia minorenne, l'assenso è espresso da chi esercita la relativa potestà parentale.

#### **Gestione del programma: permanenza, trasferimenti interni e assenze.**

Nello svolgimento del progetto il Soggetto accreditato si impegna a rispettare i fondamentali diritti della persona e ad evitare, in tutte le fasi del trattamento, ogni forma di costrizione, garantendo la volontarietà della permanenza nella struttura, la tutela della privacy e il consenso informato.

Per ciascun paziente inserito il Soggetto accreditato provvede a predisporre un progetto individuale di riabilitazione e reinserimento in attuazione del programma terapeutico predisposto dal Ser.D, indicando il periodo presunto di permanenza in comunità.

Il Ser.D verifica periodicamente l'andamento del programma terapeutico. Ogni eventuale variazione del progetto riabilitativo è congiuntamente concordata, e viene formalizzata.



Parimenti per iscritto il Soggetto accreditato deve comunicare con immediatezza al Ser.D ogni intervenuta temporanea assenza dalla struttura ospitante a qualsiasi titolo essa avvenga (ricovero in strutture sanitarie, temporanei periodi di rientro al domicilio, etc), ogni sospensione e/o interruzione del programma intrapreso indicandone le motivazioni, nonché la sua cessazione (per autodimissioni o abbandono) o la positiva conclusione.

Lo stesso è inoltre tenuto a comunicare con uguale modalità l'esistenza di ciascun impedimento che, causato dal paziente, renda impossibile effettuare la prestazione concordata.

Per esigenze terapeutico-riabilitative il medesimo Soggetto può operare il trasferimento del paziente nell'ambito delle sedi operative di cui la comunità si compone come in premessa descritte, concordandolo preventivamente con il Ser.D di residenza dell'utente e dandone al Servizio comunicazione scritta.

### **Durata e conclusione del programma.**

La durata del progetto è stabilita a priori con il Servizio inviante.

Qualora, durante lo svolgimento del percorso riabilitativo, se ne valuti e se ne motivi l'opportunità, la stessa può essere congiuntamente ridefinita, riconsiderando e conseguentemente modificando tempi di realizzazione, modalità di attuazione e obiettivi da realizzare.

Al termine del programma concordato verranno congiuntamente verificati i risultati conseguiti.

Nel caso in cui dalla verifica emerga la necessità di un ulteriore prolungamento del periodo di permanenza, il trattamento può continuare per un nuovo periodo, concordemente determinato.

L'Azienda ULSS 8 Berica, nel provvedere al monitoraggio in progress del percorso riabilitativo intrapreso dai pazienti e alla valutazione degli obiettivi raggiunti e dei risultati conseguiti, può:

- compiere controlli circa il permanere dell'appropriatezza degli inserimenti e l'aderenza delle caratteristiche degli ospiti a quanto riportato nei fascicoli sanitari,
- vigilare sull'appropriatezza dei requisiti concordati per tutti gli altri livelli di intervento,
- accedere alla documentazione e, qualora necessario, acquisire copia documentale riguardante l'organizzazione e la gestione delle prestazioni e dei servizi al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.